

GUIDA AI DIRITTI

delle vittime di
violenza di genere
e di violenza sessuale



MINISTERIO
DE IGUALDAD

SECRETARÍA DE ESTADO
DE IGUALDAD
Y PARA LA ERRADICACIÓN
DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO



<https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacion-3/derechos/>



REDATTO DALLA DELEGAZIONE GOVERNATIVA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

2024

Nipo (numero identificativo pubblicazioni ufficiali) online: 048-21-177-9

INDICE

BLOCCO 1: Diritti delle vittime di violenza di genere	7
1. Diritti specifici delle vittime di violenza di genere	8
1.1. Chi è vittima di violenza di genere?	8
1.2. Come viene certificata la situazione di violenza di genere?	8
1.3. Diritto all'informazione	9
1.3.1. Servizio di informazione e consulenza legale	9
1.3.2. Rete di risorse di supporto e prevenzione nei casi di violenza di genere	10
1.4. Diritto all'assistenza sociale completa	10
1.5. Diritto all'assistenza sanitaria	12
1.6. Diritto all'assistenza legale gratuita, immediata e specializzata	12
1.7. Diritti del lavoro	13
1.7.1. Diritti delle lavoratrici dipendenti	13
1.7.2. Diritti delle lavoratrici autonome economicamente dipendenti	14
1.8. Diritti in materia di previdenza sociale	15
1.8.1. Diritti in materia di contributi previdenziali	15
1.8.2. Diritti in materia di prestazioni previdenziali	15
1.9. Diritti in materia di occupazione per l'integrazione nel mercato del lavoro	18
1.9.1. Programma specifico per l'occupazione	18
1.9.2. Contratto interinale per la sostituzione delle lavoratrici vittime di violenza di genere	18
1.9.3. Incentivi per le aziende che assumono vittime di violenza di genere	18
1.10. Diritti delle funzionarie pubbliche	19
1.11. Diritti economici	20
1.11.1. Sostegno finanziario specifico per le donne vittime di violenza di genere con particolari difficoltà a trovare lavoro	20
1.11.2. Reddito attivo di inserimento (RAI - Renta activa de inserción)	20
1.11.3. Accesso al sussidio di disoccupazione per le vittime di violenza di genere	21
1.11.4. Anticipi per mancato pagamento degli assegni alimentari	22

1.11.5. Reddito minimo vitale	22
1.11.6. Accesso prioritario agli alloggi protetti e alle residenze pubbliche per gli anziani	23
1.12. Diritto al risarcimento	24
1.13. Diritto alla scolarizzazione immediata	24
1.14. Borse di studio e assegni di studio	25
1.15. Particolarità della registrazione comunale per motivi di sicurezza	25
1.16. Diritto al cambio di cognome o di identità	26
2. Diritti delle donne straniere vittime di violenza di genere	26
2.1. Status di residenza in Spagna delle donne straniere vittime di violenza di genere	26
2.1.1. Donne straniere che hanno lo status di familiari di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato afferente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo	26
2.1.2. Donne straniere extra-comunitarie: possono essere titolari di uno dei seguenti due tipi di permesso di soggiorno e di lavoro specifici per la violenza di genere.....	27
2.1.3. Il permesso di soggiorno e di lavoro dipendente temporaneo di cui è titolare una donna straniera deve essere rinnovato alla scadenza in caso di risoluzione del contratto di lavoro o di sospensione del rapporto di lavoro come conseguenza dello status di vittima di violenza di genere.....	28
2.2. Protezione delle donne straniere irregolari vittime di violenza di genere	28
2.3. Diritto alla protezione internazionale	29
3. Diritti delle donne spagnole vittime di violenza di genere fuori dal territorio nazionale	30
 BLOCCO 2: Diritti delle vittime di violenza sessuale	 31
1. Diritti specifici delle vittime di violenza sessuale	32
1.1. Chi è vittima di violenza sessuale?	32
1.2. Come viene certificata la violenza sessuale?.....	32
1.3. Diritto all'informazione	33
1.3.1. Servizio 016 di informazione e consulenza legale	33

1.3.2. Rete di risorse di supporto e prevenzione nei casi di violenza sessuale	34
1.3.3. Centri di crisi	34
1.3.4. ATENPRO.....	34
1.4. Diritto a una revisione medica legale disponibile, accessibile e specializzata	35
1.5. Diritto a un'assistenza globale specializzata e accessibile	35
1.6. Diritto all'assistenza legale gratuita	36
1.7. Diritti del lavoro	37
1.7.1. Diritti delle lavoratrici dipendenti	37
1.7.2. Diritti delle lavoratrici autonome economicamente dipendenti	38
1.8. Diritti in materia di previdenza sociale	38
1.8.1. Diritti in materia di contributi previdenziali	38
1.8.2. Diritti in materia di prestazioni previdenziali	39
1.9. Diritti in materia di occupazione per l'integrazione sociale	40
1.9.1. Programma specifico per l'occupazione	40
1.9.2. Contratto interinale per la sostituzione delle lavoratrici vittime di violenza sessuale	41
1.10. Diritti delle funzionarie pubbliche	41
1.11. Diritti economici	42
1.11.1. Sostegni economici per le vittime di violenza sessuale	42
1.11.2. Reddito attivo di inserimento (RAI - Renta activa de inserción)	44
1.11.3. Accesso al sussidio di disoccupazione per le vittime di violenza sessuale	44
1.11.4. Reddito minimo vitale	45
1.11.5. Accesso prioritario agli alloggi protetti e alle residenze pubbliche per gli anziani	45
1.12. Diritto al risarciment.....	46
1.13. Borse di studio e assegni di studio	47
2. Diritti delle vittime straniere di violenza sessuale	47
2.1. Protezione delle vittime straniere di violenza sessuale in situazione di irregolarità	47
2.2. Diritto alla protezione internazionale	48
3. Diritti dei cittadini spagnoli e delle cittadine spagnole vittime di violenza sessuale fuori dal territorio nazionale	49

BLOCCO 3: Diritti delle vittime di reato che si applicano anche alle vittime di violenza di genere e alle vittime di violenza sessuale	51
1. Diritti dello Statuto delle vittime di reato	52
2. Diritto di presentare una denuncia	53
3. Diritto delle vittime alla protezione durante il procedimento giudiziario	53
3.1. Nell'ambito della violenza di genere	53
3.2. Nell'ambito della violenza sessuale	55
4. Diritto di richiedere un ordine di protezione europeo	55
5. Diritto alla partecipazione al procedimento penale: l'offerta di azioni	55
6. Diritto alla restituzione della cosa, al risarcimento e all'indennizzo dei danni causati	56
7. Diritto a ricevere informazioni sui procedimenti giudiziari	57
8. Diritto alla tutela della dignità e della privacy della vittima nell'ambito dei procedimenti relativi alla violenza di genere e alla violenza sessuale	57
9. Sostegno alle vittime di reati considerati violenza di genere e violenza sessuale	59
NUMERI DI TELEFONO INFORMATIVI	61

BLOCCO 1

Diritti delle vittime di violenza di genere

La Legge Organica 1/2004, del 28 dicembre, sulle Misure di protezione globale contro la violenza di genere (B.O.E. n° 313, del 29 dicembre 2004), sancisce e garantisce alle donne che sono o sono state vittime di violenza di genere una serie di diritti, con l'obiettivo di consentire loro di porre fine alla relazione violenta e recuperare il proprio progetto di vita.

Questi diritti sono universali, nel senso che a tutte le donne che subiscono o hanno subito un atto di violenza di genere sono garantiti gli stessi diritti, indipendentemente dalla loro origine, religione o qualsiasi altra condizione o circostanza personale o sociale.

1. Diritti specifici delle vittime di violenza di genere

1.1. Chi è vittima di violenza di genere?

Articolo 1 della Legge organica 1/2004, del 28 dicembre, sulle misure di protezione globale contro la violenza di genere

Ai sensi della Legge Organica 1/2004, è vittima di violenza di genere **la donna che è oggetto di qualsiasi atto di violenza fisica e psicologica**, comprese **le aggressioni alla libertà sessuale, le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà**, esercitate nei suoi confronti **da chi è o è stato il suo coniuge o da chi è o è stato legato a lei da un rapporto affettivo simile**, anche se non convivente.

Questa forma di violenza contro le donne è una **violazione dei diritti umani** e un'espressione della discriminazione, della **disuguaglianza** e delle **relazioni di potere degli uomini sulle donne**.

Inoltre, i loro figli e figlie minorenni e i/le minori sotto la loro tutela o custodia sono vittime di questa violenza e la Legge organica 1/2004 riconosce loro tutta una serie di diritti, come stabilito negli articoli 5, 7, 14, 19.5, 61.2, 63, 65, 66 e nella Disposizione aggiuntiva 17^a.

La violenza di genere comprende anche (secondo la modifica apportata dalla Legge organica 8/2021, del 4 giugno, sulla protezione integrale dei bambini e degli adolescenti contro la violenza) **la violenza che, con l'obiettivo di arrecare danno alle donne, viene esercitata contro i loro familiari o minori affettivamente vicini** da una persona che è o è stata il loro coniuge o che è stata legata a loro da una relazione affettiva simile, anche se non convivente.

1.2. Come viene certificata la situazione di violenza di genere?

Articoli 23, 26 e 27.3 della Legge organica 1/2004, del 28 dicembre, sulle misure di protezione globale contro la violenza di genere

In generale, la situazione di violenza di genere che dà luogo al riconoscimento dei diritti corrispondenti viene certificata da **una condanna per un reato di violenza di genere, da un ordine di protezione o da qualsiasi altra risoluzione giudiziaria che stabilisca una misura cautelare in favore della vittima**, o dalla relazione del Pubblico Ministero (Fiscal) che indica l'esistenza di indizi per cui la richiedente è vittima di violenza di genere.

La situazione di violenza di genere può essere certificata anche attraverso una **relazione dei servizi sociali, dei servizi specializzati o dei servizi di accoglienza** per le vittime di violenza di genere della Pubblica Amministrazione competente; o a qualsiasi altro titolo, purché ciò sia previsto nelle disposizioni normative settoriali che regolano l'accesso a ciascuno dei diritti e delle risorse.

Per la certificazione della situazione di violenza di genere ai fini dell'articolo 23 della Legge Organica 1/2004, in occasione della Conferenza Settoriale sull'Uguaglianza, tenutasi il 3 aprile 2019, è stato approvato **un elenco di servizi sociali, servizi specializzati o servizi di accoglienza per le vittime di violenza di genere** che hanno la capacità di certificare lo status di vittima di violenza di genere, nonché un modello comune di certificazione affinché le varie Amministrazioni autonome possano procedere, in modo omogeneo, alla certificazione amministrativa dello status di vittima di violenza di genere. La Conferenza Settoriale sull'Uguaglianza, tenutasi l'11 novembre 2021, ha adottato un accordo che approva le procedure di base che consentono l'attuazione dei sistemi di certificazione delle situazioni di violenza di genere e ha aggiornato il modello di

relazione e gli organi di ciascuna Comunità Autonoma preposti alla certificazione. Questa certificazione permette alle vittime di violenza di genere di accedere ai diritti regolati nel Capitolo II "Diritti del lavoro e prestazioni di previdenza sociale" della Legge Organica 1/2004 e anche a tutti i diritti, le risorse e i servizi riconosciuti dalle normative statali ad esse applicabili, i cui regolamenti settoriali contemplano e regolano l'accesso a ciascuno di essi. Tra i requisiti richiesti è inclusa la certificazione della situazione di violenza di genere attraverso una relazione dei servizi sociali, dei servizi specializzati o dei servizi di accoglienza per le vittime di violenza di genere dell'ente di Pubblica Amministrazione competente.

Nel caso di vittime minorenni, la certificazione può essere garantita anche da documenti sanitari ufficiali comunicati alla Procura (Fiscalía) o all'organo giudiziario.

Le informazioni su questa certificazione sono disponibili sul [sito web della Delegazione del Governo contro la violenza di genere](#).

1.3. Diritto all'informazione

Articolo 18 della Legge organica 1/2004, del 28 dicembre, sulle misure di protezione globale contro la violenza di genere

Il diritto di ricevere informazioni è garantito attraverso i seguenti strumenti:

1.3.1. Servizio di informazione e consulenza legale

- Servizio **gratuito e riservato** che offre **informazioni, consulenza legale e assistenza psicologica immediata per tutte le forme di violenza contro le donne incluse nella Convenzione di Istanbul**, compresa quindi la violenza di genere ai sensi della Legge organica 1/2004, del 28 dicembre.
- Il servizio è accessibile attraverso quattro canali:
 - Tramite il numero di telefono breve: **016**.
 - Via e-mail: 016-online@igualdad.gob.es.
 - Tramite WhatsApp: numero **600 000 016**, esclusivamente per WhatsApp perché non supporta le telefonate.
 - Tramite chat: attraverso il sito web della Delegazione del Governo contro la violenza di genere <https://violenciagenero.igualdad.gob.es/home.htm>
- Informazioni e assistenza psicologica immediata disponibili **24 ore su 24, 365 giorni l'anno**. La **consulenza legale** è disponibile dalle **8:00 alle 22:00**, dal lunedì alla domenica.
- **Accessibile alle persone con disabilità uditive e/o del linguaggio** in vari modi: tramite il numero di telefono **900 116 016**; con il **Servizio Telesor** sul [sito web di Telesor](#), nel qual caso è necessaria una connessione a Internet; con un telefono cellulare o un palmare con l'installazione di un'applicazione gratuita; tramite il servizio di video-interpretariato [SVIsual](#); tramite WhatsApp: 600 000 016; o via e-mail: 016-online@igualdad.gob.es.
- **Accessibile agli stranieri** con assistenza nelle seguenti lingue, oltre allo spagnolo e alle lingue co-ufficiali della Spagna:
 - Al telefono, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in 53 lingue: spagnolo, catalano, galiziano, basco, valenciano, inglese, francese, tedesco, portoghese, cinese mandarino, russo, arabo, rumeno, bulgaro, afgano, albanese, armeno, bambara, berbero, bosniaco, brasiliano, cantonese, ceco, coreano, danese, sloveno, farsi, finlandese,

georgiano, greco, hindi, olandese, ungherese, italiano, giapponese, lituano, mandinka, norvegese, persiano, polacco, pulaar, serbo-croato, siriano, soninke, svedese, thailandese, taiwanese, tamazight, turco, ucraino, urdu, wolof.

- Via email e whatsapp, 24 ore su 24, 7 giorni su 7: spagnolo, catalano, basco, galiziano, valenciano, inglese, francese, tedesco, portoghese, cinese mandarino, russo, arabo, rumeno, bulgaro, italiano.
- Inoltro delle chiamate nei seguenti casi:
 - Nel caso di chiamate relative a situazioni di emergenza, si dovrà fare riferimento al **112**.
 - Nel caso di richieste di informazioni generali su questioni di parità delle donne, la chiamata verrà inoltrata all'**Istituto delle donne**.
 - Nel caso di chiamate che richiedano informazioni specifiche relative a **una Comunità Autonoma**, saranno inoltrate al numero telefonico della Comunità Autonoma corrispondente.
 - Le chiamate effettuate da minori saranno inoltrate al numero verde **ANAR** di Assistenza per l'infanzia e l'adolescenza.

Il servizio 016 ha lo status di servizio essenziale e, pertanto, in caso di situazioni che ostacolino l'accesso o la fornitura di tali servizi, le pubbliche amministrazioni competenti adottano le misure necessarie per garantirne il normale funzionamento e l'adeguamento.

1.3.2. Rete di risorse di supporto e prevenzione nei casi di violenza di genere

È disponibile sul [sito web della Delegazione del Governo contro la violenza di genere](#).

Permette di localizzare su mappe interattive le diverse risorse (di polizia, giudiziarie, informative, assistenziali, di consulenza, ecc.) che le Pubbliche amministrazioni e gli enti sociali hanno messo a disposizione dei cittadini e delle vittime di violenza di genere.

1.4. Diritto all'assistenza sociale completa

Articolo 19 della Legge organica 1/2004, del 28 dicembre, sulle misure di protezione globale contro la violenza di genere

Articolo 156 del Codice civile

Le vittime di violenza di genere hanno diritto a un'assistenza sociale completa che comprende **servizi sociali di assistenza, emergenza, sostegno, rifugio e recupero completo**, che devono rispondere ai principi di assistenza permanente, azione urgente, specializzazione dei servizi e multidisciplinarietà professionale. Lo scopo di questi servizi è coprire i bisogni derivanti dalla situazione di violenza e riportare la vittima alla situazione in cui si trovava prima della violenza o, almeno, alleviarne gli effetti.

Grazie a questi servizi, le donne possono:

- Ricevere una consulenza sulle azioni che possono adottare e sui loro diritti.
- Essere consapevoli dei servizi a cui possono rivolgersi per ottenere assistenza materiale, medica, psicologica e sociale.

- Avere accesso alle diverse risorse di alloggio (emergenza, rifugio temporaneo, centri di tutela, ecc.) dove si garantisce la loro sicurezza e le loro esigenze di base.
- Recuperare la propria salute fisica e/o psicologica.
- Ottenere la formazione, l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro e ricevere un sostegno psicologico durante tutto il percorso di recupero integrale, con l'obiettivo di evitare una vittimizzazione secondaria.

I servizi di accoglienza e l'assistenza sociale completa, che consistono nella consulenza legale, psicologica e sociale per le vittime di violenza contro le donne, hanno lo status di servizi essenziali. Pertanto, in caso di circostanze che ostacolano l'accesso o la fornitura di tali servizi, le pubbliche amministrazioni competenti adottano le misure necessarie per garantirne il normale funzionamento e l'adeguamento.

Il diritto a un'assistenza sociale completa è riconosciuto anche ai/alle **minori** che vivono in ambienti familiari in cui si verifica la violenza di genere. I servizi sociali devono avere a disposizione un numero sufficiente di posti per i/le minori, con personale specificamente formato alla loro cura e professionisti della psicologia infantile, al fine di prevenire ed evitare efficacemente situazioni che potrebbero causare danni psicologici e fisici ai minori.

Per la cura e l'assistenza psicologica dei figli e delle figlie minorenni, in seguito alla pronuncia di una condanna e finché la responsabilità penale non viene estinta; o quando si avvia un procedimento penale contro uno dei genitori per attentato alla vita, all'integrità fisica, alla libertà, all'integrità morale o alla libertà e all'indennità sessuale dei figli o delle figlie comuni minorenni; o per attentato contro l'altro genitore; è sufficiente il consenso di quest'ultimo, con il primo che dovrà essere preventivamente informato. Se l'assistenza deve essere fornita a minori di età superiore ai sedici anni, è necessario in ogni caso il loro consenso esplicito.

L'organizzazione dei servizi per rendere effettivo questo diritto spetta alle Comunità Autonome e alle Città di Ceuta e Melilla, nonché agli Enti pubblici locali.

A tal fine, il Protocollo di rinvio tra le Comunità autonome per il coordinamento delle loro reti di case di accoglienza per le donne vittime di violenza di genere e i loro figli e figlie, adottato nel 2014, facilita la mobilità delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli e figlie tra le case di accoglienza delle varie Comunità autonome, sia per motivi di sicurezza della donna o dei minori a suo carico sia per promuovere il loro recupero sociale.

1.5. Diritto all'assistenza sanitaria

Articolo 19 bis della Legge organica 1/2004, del 28 dicembre, sulle misure di protezione globale contro la violenza di genere, introdotto dalla Disposizione finale 9a della Legge organica 10/2022, del 6 settembre, sulla garanzia globale della libertà sessuale.

Le donne vittime di violenza di genere, così come i loro figli e le loro figlie, hanno **diritto all'assistenza sanitaria**, compresa quella psicologica e psichiatrica, **e al monitoraggio dell'evoluzione del loro stato di salute fino al completo recupero**, con riferimento ai sintomi o ai postumi psichici e fisici derivanti dalla situazione di violenza subita.

I servizi sanitari per la cura dei bambini vittime di violenza vicaria conterranno con la presenza di psicologi infantili.

Questi servizi devono essere forniti in modo da garantire **la privacy e l'intimità delle donne** e rispettare sempre **le scelte che esse adotteranno riguardo la loro assistenza sanitaria**. Saranno inoltre stabilite misure specifiche per l'individuazione, l'intervento e l'assistenza nelle situazioni di violenza contro le donne con disabilità, le donne con problemi di salute mentale, dipendenze o altri problemi o casi di dipendenze derivanti da o in aggiunta alla violenza.

1.6. Diritto all'assistenza legale gratuita, immediata e specializzata

Articolo 20 della Legge organica 1/2004, del 28 dicembre, sulle misure di protezione globale contro la violenza di genere

Legge 1/1996, del 10 gennaio 1996, sull'assistenza legale gratuita

Le donne vittime di violenza di genere hanno diritto all'**assistenza legale gratuita, indipendentemente dall'esistenza di risorse per il contenzioso, che dovrà essere fornita immediatamente**, nei processi giudiziari e amministrativi che hanno una causa diretta o indiretta nella violenza subita.

Questo diritto si applica anche agli aventi diritto in caso di morte della vittima, a condizione che non siano coinvolti nei fatti.

Ai fini della concessione del patrocinio legale gratuito, **lo status di vittima si acquisisce al momento della presentazione della denuncia o dell'avvio del procedimento penale e rimane attivo per tutto il tempo in cui il procedimento penale rimane in vigore o quando, dopo la sua conclusione, viene pronunciata una condanna**. Il beneficio di assistenza legale gratuita decade in caso di sentenza definitiva di assoluzione o di archiviazione del procedimento penale, senza l'obbligo di pagare il costo delle prestazioni fruite gratuitamente fino a quel momento.

Nei diversi procedimenti che possono essere avviati a seguito di una condizione di vittima di violenza di genere, dovrà essere lo stesso professionista legale ad assistere la vittima, a condizione che ciò garantisca debitamente il suo diritto alla difesa.

Il professionista legale nominato per la vittima è anche legalmente autorizzato a rappresentarla nel procedimento fino alla nomina del rappresentante legale della Procura, a condizione che la vittima non si sia costituita come parte civile. Fino a quel momento, il professionista legale dovrà adempiere all'obbligo di fornire un indirizzo per la notifica e il trasferimento di atti e documenti.

Le vittime di violenza di genere **possono costituirsi come parte civile in qualsiasi momento del procedimento**, sebbene ciò non consenta di riprendere retroattivamente o reiterare il procedimento già svolto prima della loro costituzione, né di ridurre il diritto alla difesa dell'imputato.

I rispettivi Ordini degli avvocati devono disporre di **un turno di servizio permanente specializzato** nel fornire servizi di consulenza preventiva e di assistenza legale alle vittime di violenza di genere.

Il diritto all'assistenza legale gratuita comprende, tra l'altro, le seguenti prestazioni:

- **Consulenza e orientamento** pre-processuale **gratis**, in particolare nel periodo immediatamente precedente alla presentazione della denuncia.
- **Difesa e rappresentanza gratuita** da parte di un avvocato e di un procuratore legale in tutti i processi e le procedure amministrative.
- **Inserimento gratuito di avvisi o editti**, nel corso del procedimento, nei giornali ufficiali.
- **Esenzione dal pagamento delle spese processuali**, nonché dal pagamento dei depositi richiesti per la presentazione dei ricorsi.
- **Assistenza tecnica peritale gratuita** nel processo a carico del personale tecnico assegnato alle autorità giudiziarie o, in loro assenza, a carico di funzionari, enti o servizi tecnici dipendenti dalla Pubblica amministrazione.
- **Ottenimento gratuito o con riduzione dell'80% dei diritti tariffari** per gli atti notarili.

1.7. Diritti del lavoro

Articolo 21 della Legge organica 1/2004, del 28 dicembre, sulle misure di protezione globale contro la violenza di genere

Il riconoscimento dei diritti del lavoro per le donne vittime di violenza di genere mira a evitare che esse abbandonino il mercato del lavoro a causa delle violenze subite. A tal fine, vengono riconosciuti loro diritti volti a **conciliare il lavoro** con la situazione di violenza di genere, viene garantita **la loro tutela nel caso in cui siano costrette a lasciare il lavoro**, temporaneamente o permanentemente, e viene assicurata **la loro integrazione nel mercato del lavoro** se non sono già occupate.

1.7.1. Diritti delle lavoratrici dipendenti ¹

Articoli 37.8, 40.4, 45.1.n), 48.10, 49.1.m), 53.4 e 55.5 del Testo Unico della Legge sullo Statuto dei Lavoratori, approvato con Regio Decreto Legislativo 2/2015, del 23 ottobre

Regio decreto legge 28/2020, del 22 settembre, sul lavoro da remoto

- **Diritto alla riduzione della giornata lavorativa** con una riduzione proporzionale dello stipendio o alla **riorganizzazione dell'orario di lavoro**, attraverso l'adattamento dell'orario di lavoro, l'applicazione di orari flessibili o altre forme di organizzazione dell'orario di lavoro utilizzate in azienda, affinché la donna possa rendere effettiva la sua protezione o il suo diritto a un'assistenza sociale completa.
- **Diritto alla mobilità geografica**: le donne costrette a lasciare il posto di lavoro nella località in cui prestavano abitualmente i loro servizi, al fine di rendere effettiva la loro protezione o il loro diritto a un'assistenza sociale

¹ I Contratti Collettivi e gli Accordi aziendali possono prevedere condizioni migliorative di questi diritti

completa, avranno il diritto preferenziale di occupare un altro posto di lavoro, nello stesso gruppo professionale o in una categoria equivalente, che l'azienda abbia disponibile in qualsiasi altro dei suoi centri di lavoro. Per i primi 6 mesi, l'azienda riserverà alle donne il posto di lavoro occupato in precedenza.

- **Diritto alla sospensione del contratto di lavoro** per decisione della lavoratrice costretta a lasciare il posto di lavoro in quanto vittima di violenza di genere, con riserva del posto di lavoro. Al momento del reintegro, esso avverrà alle stesse condizioni esistenti al momento della sospensione del contratto di lavoro, garantendo gli adattamenti ragionevoli che potrebbero essere necessari a causa della disabilità.
- **Diritto alla risoluzione del contratto di lavoro** per decisione della lavoratrice costretta a lasciare definitivamente il posto di lavoro in quanto vittima di violenza di genere.
- **Diritto a svolgere totalmente o in parte il proprio lavoro da remoto o a cessare di farlo** qualora questo fosse il sistema stabilito, a condizione che in entrambi i casi questa modalità di prestazione del servizio sia compatibile con il posto di lavoro e le funzioni svolte.
- **Le assenze o i ritardi** sul lavoro dovute alla situazione fisica o psicologica derivante dalla violenza di genere, riconosciuta dai servizi sociali di assistenza o dai servizi sanitari, a seconda dei casi, sono da considerarsi **giustificati**.
- **Nullità della decisione di risoluzione del contratto** nel caso di lavoratrici vittime di violenza di genere a causa dell'esercizio del diritto alla riduzione o alla riorganizzazione dell'orario di lavoro, alla mobilità geografica, al cambio della sede di lavoro o alla sospensione del rapporto di lavoro, secondo i termini e le condizioni riconosciuti dallo Statuto dei Lavoratori.
- **Nullità del licenziamento disciplinare** nel caso di lavoratrici vittime di violenza di genere a causa dell'esercizio del diritto alla riduzione o alla riorganizzazione dell'orario di lavoro, alla mobilità geografica, al cambio della sede di lavoro o alla sospensione del rapporto di lavoro, secondo i termini e le condizioni riconosciuti dallo Statuto dei Lavoratori.

1.7.2. Diritti delle lavoratrici autonome economicamente dipendenti

Legge 20/2007, dell'11 luglio, sullo Statuto del lavoro autonomo

Art. 21 della Legge organica 1/2004, del 28 dicembre, sulle misure di protezione globale contro la violenza di genere

- Diritto ad **adattare l'orario dell'attività**.
- Diritto alla **risoluzione del rapporto contrattuale**.
- La situazione di violenza di genere sarà considerata una causa giustificata **per l'interruzione dell'attività** da parte della lavoratrice.
- Le lavoratrici autonome vittime di violenza di genere che cessano la loro attività per rendere effettiva la loro protezione o il loro diritto a un'assistenza sociale completa saranno considerate in **una situazione di cessazione temporanea dell'attività**, nei termini previsti dal testo unico della Legge generale sulla previdenza sociale, approvato dal Regio Decreto Legislativo 8/2015, del 30 ottobre.
- **Riduzione dei contributi previdenziali** per le vittime di violenza di genere che si iscrivono per la prima volta o che non siano state iscritte al regime speciale di previdenza sociale per i lavoratori autonomi o indipendenti nei 2 anni immediatamente precedenti, a partire dalla data effettiva di iscrizione.

1.8. Diritti in materia di previdenza sociale

1.8.1. Diritti in materia di contributi previdenziali

Articolo 165.5 del Testo Unico della Legge Generale sulla Previdenza sociale, approvato con Regio Decreto Legislativo 8/2015, del 30 ottobre

Disposizione aggiuntiva unica del Regio Decreto 1335/2005, dell'11 novembre, che regola le prestazioni familiari della Previdenza Sociale

- Il periodo di sospensione del contratto di lavoro con riserva del posto di lavoro previsto per le lavoratrici sarà considerato come un **periodo di contribuzione effettiva**, ai fini delle corrispondenti prestazioni di previdenza sociale per la pensione, l'invalidità permanente, la morte e la sopravvivenza, la maternità, la disoccupazione e la cura dei minori affetti da cancro o altre malattie gravi.

Articolo 21.5 della Legge organica 1/2004, del 28 dicembre, sulle misure di protezione globale contro la violenza di genere

Articolo 329 del Testo Unico della Legge generale sulla previdenza sociale, approvato dal Regio decreto legislativo 8/2015, del 30 ottobre

- **Sospensione dell'obbligo di versamento dei contributi** all'istituto di previdenza sociale per un periodo di sei mesi per le lavoratrici autonome o indipendenti che cessano l'attività per rendere effettiva la loro protezione o accedere al loro diritto all'assistenza sociale completa.

Ordinanza TAS/2865/2003, del 13 ottobre 2003, che regola l'accordo speciale nel sistema di previdenza sociale

- Firma di un accordo speciale con l'istituto di previdenza sociale per le lavoratrici vittime di violenza di genere che hanno ridotto il loro orario di lavoro con conseguente riduzione proporzionale dello stipendio.

1.8.2. Diritti in materia di prestazioni previdenziali

Regio Decreto 295/2009, del 6 marzo, che regola le prestazioni economiche del sistema di previdenza sociale per la maternità, la paternità, il rischio durante la gravidanza e il rischio durante l'allattamento

- Ai fini delle prestazioni di maternità e paternità, i periodi considerati come periodi di contribuzione effettiva per le lavoratrici dipendenti e autonome vittime di violenza di genere sono considerati **situazioni assimilabili a quelle di iscrizione**.

Articolo 207 del Testo Unico della Legge Generale sulla Previdenza sociale, approvato con Regio Decreto Legislativo 8/2015, del 30 ottobre

- Diritto alla **pensione di anzianità anticipata** per motivi non imputabili al lavoro per le donne che risolvono il loro contratto di lavoro a causa del loro status di vittima di violenza di genere e che soddisfano i requisiti.

Articolo 207 del Testo Unico della Legge Generale sulla Previdenza sociale, approvato con Regio Decreto Legislativo 8/2015, del 30 ottobre

- Il diritto alla **pensione di reversibilità** in caso di separazione, divorzio, annullamento del matrimonio o cessazione della coppia di fatto per le donne vittime di violenza di genere che, pur non avendo diritto a una pensione compensativa, dimostrino di possedere i requisiti necessari.

Disposizione aggiuntiva prima della Legge organica 1/2004, del 28 dicembre, sulle misure di protezione globale contro la violenza di genere

Articolo 231 del Testo Unico della Legge Generale sulla Previdenza sociale, approvato con Regio Decreto Legislativo 8/2015, del 30 ottobre

- **Esclusione dal beneficio della pensione di reversibilità per chi è stato condannato con sentenza definitiva** per un reato di omicidio intenzionale in qualsiasi sua forma o di lesioni quando la vittima era la coniuge o l'ex coniuge, o la partner o l'ex partner.
- Inoltre, un genitore che sia stato privato della potestà genitoriale con una sentenza basata su una violazione degli obblighi inerenti alla potestà genitoriale o una sentenza in una causa penale o matrimoniale non avrà diritto a un'indennità finanziaria.

Regio decreto legge 3/2021 del 2 febbraio, tramite cui si adottano misure per la riduzione del divario di genere e altre questioni in materia di previdenza sociale ed economica

- **Esclusione dal beneficio del diritto all'integrazione** delle pensioni contributive per la riduzione del divario di genere per il genitore che sia stato condannato per violenza contro le donne, come definito dalla legge o dagli strumenti internazionali ratificati dalla Spagna, contro la madre, e per il genitore che è stato condannato per violenza contro i figli.
- Inoltre, un genitore che sia stato privato della potestà genitoriale con una sentenza basata su una violazione degli obblighi inerenti alla potestà genitoriale o una sentenza in una causa penale o matrimoniale non avrà diritto a un'indennità finanziaria.

Articoli 224 e 233 del Testo Unico della Legge Generale sulla Previdenza sociale, approvato con Regio Decreto Legislativo 8/2015, del 30 ottobre

Legge 3/2019, del 1° marzo 2019, sul miglioramento della situazione degli orfani delle vittime della violenza di genere e di altre forme di violenza contro le donne

- Diritti degli **orfani**:

Pensione per gli orfani: i figli e le figlie della donna deceduta, indipendentemente dalla natura della loro filiazione, ne hanno diritto a condizione che, al momento del decesso, non abbiano compiuto il ventunesimo anno di età o siano inabili al lavoro; oppure non abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età e non esercitino un'attività lavorativa dipendente o autonoma; oppure nel caso in cui, svolgendo tale lavoro, il reddito ottenuto sia inferiore, su base annua, all'importo in vigore per il salario minimo interprofessionale (SMI), anch'esso su base annua, e che la donna risultasse iscritta o in una situazione equiparata all'iscrizione.

I figli e le figlie avranno diritto alla maggiorazione prevista per i casi di orfanità assoluta, che raggiungerà il 70% della base normativa qualora il reddito del nucleo familiare non superi il 75% del salario minimo interprofessionale in vigore in un determinato momento.

Prestazione previdenziale per gli orfani: ne hanno diritto i figli e le figlie di una donna deceduta a causa della violenza contro le donne, come definita dalla legge o dagli strumenti internazionali ratificati dalla Spagna, a condizione che si trovino in condizioni assimilabili all'orfanità assoluta e che non soddisfino i requisiti necessari per una pensione in favore degli orfani. Può essere beneficiario della prestazione previdenziale per gli orfani chi, a condizione che alla data del decesso non avesse ancora compiuto i 25 anni di età, non svolga un'attività lavorativa dipendente o autonoma, oppure nel caso in cui svolga un'attività lavorativa dipendente, il reddito percepito sia inferiore, su base annua, all'importo in vigore per l'SMI, sempre su base annua.

L'importo della prestazione per gli orfani sarà pari al 70% della base normativa, a condizione che il reddito del nucleo familiare non superi, su base annua, il 75% dell'SMI in vigore in un determinato momento.

Il diritto alla pensione o alla prestazione per gli orfani non verrà sospeso in caso di adozione dei figli e delle figlie della persona deceduta a seguito di violenza contro le donne, a condizione che il reddito dell'unità di convivenza di cui entrano a far parte, diviso per il numero dei membri dell'unità, compresi gli orfani adottati, non superi, su base annua, il 75% del salario minimo interprofessionale in vigore in un determinato momento, esclusa la parte proporzionale dei pagamenti straordinari.

Inoltre, nel caso in cui la morte sia stata causata da un aggressore diverso dal genitore dei figli della defunta, il diritto alla pensione per gli orfani potrà essere riconosciuto ugualmente (o in alternativa, la prestazione previdenziale per gli orfani), purché si rispettino i requisiti.

Articolo 21.2 della Legge organica 1/2004, del 28 dicembre, sulle misure di protezione globale contro la violenza di genere

Articolo 267 del Testo Unico della Legge generale sulla previdenza sociale, approvato dal Regio decreto legislativo 8/2015, del 30 ottobre

- Per avere diritto all'indennità di disoccupazione, oltre a soddisfare i requisiti richiesti, una lavoratrice dipendente è considerata legalmente disoccupata quando risolve o sospende volontariamente il suo contratto di lavoro come conseguenza del suo status di vittima di violenza di genere.

Articoli 331 e 332 del Testo Unico della Legge Generale sulla Previdenza sociale, approvato con Regio Decreto Legislativo 8/2015, del 30 ottobre

- Per avere diritto alla protezione per cessazione dell'attività, oltre a dover possedere i requisiti richiesti, la lavoratrice autonoma è considerata in una situazione legale di cessazione di attività nel caso in cui cessi la sua attività, temporaneamente o definitivamente, a causa della violenza di genere.

Articolo 335 del Testo Unico della Legge Generale sulla Previdenza sociale, approvato con Regio Decreto Legislativo 8/2015, del 30 ottobre

- Per avere diritto alla protezione per cessazione di attività, oltre a dover soddisfare i requisiti richiesti, le socie lavoratrici di cooperative di lavoro sono considerate in una situazione legale di cessazione di attività nel caso in cui cessino, definitivamente o temporaneamente, di prestare i loro servizi a causa della violenza di genere.

1.9. Diritti in materia di occupazione per l'integrazione nel mercato del lavoro

1.9.1. Programma specifico per l'occupazione

Articolo 22 della Legge organica 1/2004, del 28 dicembre, sulle misure di protezione globale contro la violenza di genere

Regio decreto 1917/2008, del 21 novembre, che approva il programma per l'integrazione socio-occupazionale delle donne vittime di violenza di genere

Il programma di inserimento socio-occupazionale per le donne vittime di violenza di genere, registrate come persone in cerca di lavoro presso i Servizi Pubblici per l'Impiego, comprende le seguenti misure:

- **Itinerario di inserimento socio-occupazionale**, individualizzato e sviluppato da personale specializzato.
- **Programma di formazione specifica** per promuovere l'inserimento sociale e lavorativo come dipendente.
- **Incentivi** per incoraggiare l'avvio di una nuova attività autonoma.
- **Incentivi per le aziende** che assumono vittime di violenza di genere.
- **Incentivi** per facilitare la **mobilità geografica**.
- **Incentivi per compensare le differenze salariali**.
- **Accordi con le aziende** per facilitare l'assunzione di donne vittime di violenza di genere e la loro mobilità geografica.

1.9.2. Contratto interinale per la sostituzione delle lavoratrici vittime di violenza di genere

Articolo 21.3 della Legge organica 1/2004, del 28 dicembre, sulle misure di protezione globale contro la violenza di genere

Le aziende che formalizzano contratti interinali per sostituire le lavoratrici vittime di violenza di genere, le quali abbiano sospeso il contratto di lavoro o esercitato il diritto alla mobilità geografica o al cambio di sede di lavoro, hanno diritto a una detrazione sui contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.

1.9.3. Incentivi per le aziende che assumono vittime di violenza di genere

Legge 43/2006, del 29 dicembre 2006, per il miglioramento della crescita e dell'occupazione

Disposizione finale prima del Regio Decreto 1917/2008, del 21 novembre 2008

Le aziende che assumono donne vittime di violenza di genere hanno diritto a detrazioni sui contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, a seconda che il contratto sia a tempo indeterminato o determinato.

1.10. Diritti delle funzionarie pubbliche

Articoli da 24 a 26 della Legge organica 1/2004, del 28 dicembre, sulle misure di protezione globale contro la violenza di genere

Regio Decreto Legislativo 5/2015, del 30 ottobre, che approva il testo unico della Legge sullo Statuto di Base dei Dipendenti Pubblici

Le funzionarie al servizio delle seguenti pubbliche amministrazioni: Amministrazione Generale dello Stato; Amministrazioni delle Comunità Autonome e delle città di Ceuta e Melilla; Amministrazioni degli Enti Locali; enti pubblici; agenzie e altri enti di diritto pubblico con personalità giuridica propria, collegati o dipendenti da una qualsiasi delle Pubbliche Amministrazioni; e Università Pubbliche, hanno i seguenti diritti:

- **Congedo per motivo di violenza di genere contro le funzionarie pubbliche:** le assenze dal lavoro delle funzionarie vittime di violenza di genere, totale o parziale, saranno considerate giustificate per il tempo e alle condizioni stabilite dai servizi di assistenza sociale o sanitaria, a seconda dei casi.

Le funzionarie pubbliche vittime di violenza, al fine di rendere effettiva la loro protezione o il loro diritto a un'assistenza sociale completa, avranno **diritto a una riduzione dell'orario di lavoro** con una riduzione proporzionale della retribuzione; o alla riorganizzazione dell'orario di lavoro, attraverso l'adattamento dell'orario di lavoro, l'applicazione di un orario di lavoro flessibile o altre forme di organizzazione dell'orario di lavoro applicabili, nei termini stabiliti per questi casi dal Piano per la Parità applicabile o, in sua assenza, dalla Pubblica Amministrazione competente per ogni caso. Le funzionarie pubbliche manterranno l'intera retribuzione in caso di riduzione dell'orario di lavoro per una quantità pari o inferiore a un terzo.

- **Mobilità per motivi di violenza di genere:** le donne vittime di violenza di genere che sono costrette a lasciare il posto di lavoro nella località in cui prestavano abitualmente i loro servizi, al fine di rendere effettiva la loro protezione o il loro diritto a un'assistenza sociale completa, avranno il diritto di trasferirsi in un altro posto di lavoro all'interno del loro corpo, scala o categoria professionale, con caratteristiche simili, senza la necessità che si tratti di un posto vacante da occupare. Anche in questo caso, però, la Pubblica Amministrazione competente sarà tenuta a informare l'interessata dei posti vacanti situati nella stessa località o in località da lei richieste espressamente.

Tale trasferimento sarà considerato come un trasferimento forzato.

La procedura di mobilità è regolata dalla Risoluzione del 25 novembre 2015 della Segreteria dello Stato per le Pubbliche Amministrazioni, in cui si stabilisce la procedura di mobilità per le dipendenti pubbliche vittime di violenza di genere afferenti all'Amministrazione Generale dello Stato, nonché agli Enti, alle Agenzie e agli altri Enti Pubblici ad essa collegati o da essa dipendenti.

La Risoluzione del 16 novembre 2018, della Segreteria dello Stato per la Funzione Pubblica, pubblica l'Accordo della Conferenza Settoriale della Pubblica Amministrazione, con cui si approva l'Accordo per favorire la mobilità interamministrativa delle dipendenti pubbliche vittime di violenza di genere.

- **Aspettativa per motivi di violenza di genere:** le funzionarie pubbliche vittime di violenza di genere, al fine di rendere effettiva la loro protezione o il loro diritto a un'assistenza sociale completa, hanno il diritto di richiedere un periodo di aspettativa senza dover aver prestato un periodo minimo di servizio precedente e senza che sia richiesto loro un termine di permanenza in aspettativa.

I diritti di altri tipi di personale sono stabiliti nella legislazione specifica di ognuno, come nel caso, tra gli altri, del personale docente, del personale statutario dei Servizi Sanitari o dei funzionari pubblici al servizio dell'Amministrazione della Giustizia.

1.11. Diritti economici

1.11.1 Sostegno finanziario specifico per le donne vittime di violenza di genere con particolari difficoltà a trovare lavoro

Articolo 27 della Legge organica 1/2004, del 28 dicembre, sulle misure di protezione globale contro la violenza di genere

Regio Decreto 1452/2005, del 2 dicembre 2005. La normativa relativa alla procedura di esame è quella approvata dalla Comunità autonoma o dalla Città autonoma in cui viene richiesto il sostegno

Si tratta di un **sostegno finanziario rivolto alle donne vittime di violenza** di genere che soddisfano i seguenti requisiti:

- Assenza di un reddito che, su base mensile, superi il 75% dell'attuale salario minimo interprofessionale, esclusa la parte proporzionale di due pagamenti straordinari.
- Particolari difficoltà ad ottenere un impiego, data l'età, la mancanza di formazione generale o specialistica o la situazione sociale, accreditabili tramite una relazione rilasciata dal corrispondente Servizio pubblico per l'impiego.

Questo sostegno finanziario viene erogato in un'unica soluzione e il suo importo, calcolato sulla base di un numero di mensilità dell'indennità di disoccupazione corrispondente, dipende dal fatto che la donna abbia o meno familiari a carico e se la donna e/o le persone a suo carico abbiano o meno un grado di disabilità riconosciuto.

Questo sostegno è compatibile con quello previsto dalla Legge 35/1995, dell'11 dicembre, sul sostegno e l'assistenza alle vittime di crimini violenti e di crimini contro la libertà sessuale, nonché con qualsiasi altro sostegno economico regionale o locale concesso a causa dello status di vittima di violenza di genere.

Tuttavia, è incompatibile con altri sostegni aventi la stessa finalità, nonché con la partecipazione al programma Reddito Attivo di Inserimento (RAI – Renta Activa de Inserción).

In nessun caso deve considerato un reddito o un reddito computabile ai fini della percezione di pensioni non contributive.

1.11.2. Reddito attivo di inserimento (RAI - Renta activa de inserción)

Regio Decreto 1369/2006, del 24 novembre, che regola il programma di Reddito Attivo di Inserimento per i disoccupati con esigenze economiche particolari e difficoltà a trovare lavoro

Regio decreto legge 2/2024 del 21 maggio, che adotta misure urgenti per la semplificazione e il miglioramento del livello di protezione contro la disoccupazione e per il completamento del recepimento della Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la Direttiva 2010/18/UE del Consiglio

Si tratta di un **sostegno economico** riconosciuto alle **persone disoccupate** inserite nel cosiddetto **programma "Reddito Attivo di Inserimento (Renta Activa de Inserción)"**, attraverso il quale vengono realizzate azioni volte ad **aumentare le opportunità di inserimento nel mercato del lavoro**.

Per essere incluse nel programma di Reddito Attivo di Inserimento ed essere beneficiarie di questo sostegno economico, le donne vittime di violenza di genere devono soddisfare i seguenti requisiti:

- Certificazione di vittima di violenza di genere.
- Registrazione come persona in cerca di occupazione, ma non è necessario essere stati registrati ininterrottamente per 12 mesi come persone in cerca di occupazione.

- Non vivere con l'aggressore.
- Avere un'età inferiore ai 65 anni, ma non è necessario avere un'età pari o superiore ai 45 anni.
- Assenza di un reddito proprio di qualsiasi natura che, su base mensile, superi il 75% dell'attuale Salario Minimo Interprofessionale, esclusa la parte proporzionale di due pagamenti straordinari.
- Si può essere beneficiarie di un nuovo programma di Reddito Attivo di Inserimento anche se si è state beneficiarie di un altro programma nei 365 giorni precedenti la data della domanda.

L'importo del Reddito Attivo di Inserimento è pari all'80% dell'Indicatore Pubblico di Reddito (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples - IPREM) mensile in vigore in un dato momento.

Inoltre, include un pagamento supplementare una tantum se la donna è stata costretta a cambiare residenza a causa del suo status di vittima di violenza di genere nei 12 mesi precedenti la domanda di ammissione al programma o durante la sua permanenza nel programma, per un importo equivalente a tre mesi del Reddito Attivo di Inserimento.

Questo sostegno economico può essere richiesto fino al 1° novembre 2024, data in cui la normativa che lo regola cesserà di essere applicabile. Tuttavia, le vittime di violenza contro le donne possono richiedere il sostegno economico indicato nel seguente paragrafo.

1.11.3. Accesso al sussidio di disoccupazione per le vittime di violenza di genere

Disposizione aggiuntiva cinquantottesima del Regio Decreto Legislativo 8/2015, del 30 ottobre, che approva il testo rivisto della Legge generale sulla previdenza sociale

Regio decreto legge 2/2024 del 21 maggio, che adotta misure urgenti per la semplificazione e il miglioramento del livello di protezione contro la disoccupazione e per il completamento del recepimento della Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la Direttiva 2010/18/UE del Consiglio.

Le vittime di violenza di genere certificate potranno accedere a questo sussidio di disoccupazione, introdotto dal Regio Decreto Legge 2/2024 del 21 maggio, che sostituisce il Reddito Attivo di Inserimento (Renta Activa de Inserción).

Per farlo, devono soddisfare una serie di requisiti, tra cui i seguenti:

non avere diritto all'indennità di disoccupazione a livello contributivo

non essere state beneficiarie di 3 diritti al programma di Reddito Attivo di Inserimento (a meno che non siano trascorsi più di tre anni dal momento in cui è stato generato il primo diritto fino alla richiesta di questo sussidio)

essere registrate come persone in cerca di occupazione o non avere un reddito proprio (il reddito del mese solare precedente non supera il 75% del SMI, esclusa la parte proporzionale di 2 pagamenti straordinari)

L'importo del sussidio sarà pari al 95% dell'IPREM per i primi 180 giorni; al 90% dal 181° giorno al 360° giorno; e all'80% a partire dal 361° giorno.

La durata massima del sussidio sarà di 30 mesi, a meno che la persona non abbia precedentemente beneficiato di uno o due diritti al programma Reddito Attivo di Inserimento. In tal caso, la durata massima sarà rispettivamente di 20 e 10 mesi.

1.11.4. Anticipi per mancato pagamento degli assegni alimentari

Regio Decreto 1618/2007, del 7 dicembre 2007, sull'organizzazione e il funzionamento del Fondo di garanzia del pagamento degli alimenti

Con il **Fondo di garanzia per il pagamento degli alimenti** si garantisce il pagamento degli alimenti riconosciuti e non pagati stabiliti in un accordo giudiziario finale o in una giudiziaria in procedimenti di separazione, divorzio, dichiarazione di annullamento del matrimonio, filiazione o alimenti, mediante il pagamento di un importo che avrà lo status di anticipo.

I beneficiari degli anticipi sono, in generale, i figli con un diritto agli alimenti riconosciuto giudizialmente e non pagato, che fanno parte di un nucleo familiare le cui risorse e il cui reddito, calcolati annualmente e in tutti i suoi elementi, non superano l'importo risultante dalla moltiplicazione dell'importo annuale dell'IPREM, in vigore al momento della domanda di anticipo, per il coefficiente corrispondente al numero di figli minori del nucleo familiare.

I beneficiari hanno diritto a un anticipo dell'importo mensile stabilito giudizialmente come assegno alimentare, con un limite di 100 euro al mese, che può essere percepito per un periodo massimo di diciotto mesi.

Nel caso in cui la persona affidataria dei minori (che è colei che richiede e riceve l'anticipo) sia vittima di violenza di genere, si intende che vi è una situazione di **urgente necessità** nel riconoscere gli anticipi del Fondo, per cui si procederà con la procedura d'urgenza, che comporta un termine di due mesi per la risoluzione e la notifica della domanda.

1.11.5. Reddito minimo vitale

Regio Decreto-Legge 20/2020, del 29 maggio, che stabilisce il reddito minimo vitale

Le donne vittime di violenza di genere potranno beneficiare del Reddito Minimo Vitale (Ingreso Mínimo Vital), che mira a **prevenire il rischio di povertà e di esclusione sociale** delle persone che vivono sole o integrate in un nucleo di convivenza e che non dispongono di risorse economiche di base per coprire i loro bisogni fondamentali, se soddisfano le condizioni richieste, anche se:

- Non verrà richiesto loro il requisito anagrafico (in generale, il RMV è riservato a persone di almeno 23 anni); sarà sufficiente essere maggiorenni.
- Non sono obbligate a essere unite in matrimonio o in unione civile.
- Non sarà necessario che facciano parte di un'altra unità di convivenza. Inoltre, verrà considerata unità di convivenza quella costituita da una vittima di violenza di genere che ha lasciato la sua residenza abituale accompagnata dai figli/dalle figlie o dai minori in affidamento a scopo di adozione o di affidamento familiare permanente, e dai suoi parenti fino al secondo grado per consanguineità, affinità o adozione.
- Non sarà necessario che abbiano avviato un procedimento di separazione o divorzio.
- Non sarà richiesto loro di essere residenti in Spagna al momento della certificazione della situazione di violenza di genere tramite uno dei mezzi stabiliti dall'articolo 23 della Legge Organica 1/2004, del 28 dicembre.

1.11.6. Accesso prioritario agli alloggi protetti e alle residenze pubbliche per gli anziani

Articolo 28 della Legge organica 1/2004, del 28 dicembre, sulle misure di protezione globale contro la violenza di genere

Legge 1/2013, del 14 maggio, sulle misure per rafforzare la protezione dei debitori ipotecari, la ristrutturazione del debito e l'affitto sociale

Regio Decreto 42/2022, del 18 gennaio, che regola il Sussidio per l'affitto ai giovani e il Piano statale per l'accesso all'alloggio 2022-2025

Le donne vittime di violenza di genere costituiscono un collettivo che ha **diritto a una protezione preferenziale nell'accesso all'alloggio**:

- Possibilità di beneficiare della sospensione degli sfratti esecutivi sulle abitazioni abituali, concordati in un processo di pignoramento giudiziario o extragiudiziario.
- Possibilità di accedere al [Fondo sociale per gli alloggi \(Fondo Social de Vivienda\)](#).
- Sono considerati beneficiari degli sostegni previsti dal [Piano statale per gli alloggi \(Plan Estatal de Vivienda\)\(BOE\)](#):
 - **Programma di assistenza alle vittime di violenza di genere**, alle persone sfrattate dalla loro residenza abituale, alle persone senzatetto e ad altre persone particolarmente vulnerabili:
 - Possono beneficiarne le vittime di violenza di genere, le vittime di tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale e le vittime di violenza sessuale.
 - Non possono beneficiarne le persone che hanno un'abitazione in proprietà o in regime di usufrutto, occupabile dopo aver certificato il loro status di vittima di violenza di genere, di vittima di tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale o vittima di violenza sessuale.
 - Potranno beneficiarne le Pubbliche Amministrazioni, le società commerciali in cui le varie PA hanno una quota di maggioranza, enti di pubblica utilità, gli enti di pubblica utilità, le aziende pubbliche e gli enti benefici, di economia collaborativa o simili, sempre senza scopo di lucro, il cui scopo sia fornire una soluzione abitativa alle vittime di violenza di genere, alle vittime di tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale o alle vittime di violenza sessuale.
 - **Programma di assistenza ai giovani e per il contributo alla sfida demografica**: prevede condizioni più vantaggiose per le persone che sono figli o figlie di vittime di violenza di genere.
 - **Programma per l'affitto di alloggi di proprietà della SAREB e degli enti pubblici come alloggi sociali**. Gli alloggi messi a disposizione dalla SAREB o dall'ente pubblico in questione devono essere destinati in via prioritaria per fornire soluzioni abitative alle vittime di violenza di genere, alle vittime di tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, alle vittime di violenza sessuale.

1.12. Diritto al risarcimento

Articolo 28 bis e ter della Legge organica 1/2004, del 28 dicembre, sulle misure di protezione globale contro la violenza di genere, introdotto dalla Disposizione finale 9a della Legge organica 10/2022, del 6 settembre, sulla garanzia globale della libertà sessuale.

Le vittime di violenza di genere hanno **diritto a un risarcimento**. Questo diritto comprende un risarcimento economico per i danni causati dalla violenza, le misure necessarie per il loro pieno recupero fisico, psicologico e sociale, azioni di risarcimento simbolico e garanzie di non ripetizione.

Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a garantire alla vittima l'effettivo accesso al risarcimento del danno corrispondente, che dovrà essere corrisposto dalla persona o dalle persone responsabili sul piano civile o penale, in conformità alla normativa vigente, e dovranno garantire la soddisfazione economicamente valutabile di almeno i seguenti elementi:

- danni fisici e psicologici, compresi i danni morali e i danni alla dignità
- perdita di opportunità, comprese le opportunità di istruzione, occupazione e prestazioni sociali
- danni alla proprietà e perdita di reddito, compreso il mancato profitto
- danni sociali, intesi come danni al progetto di vita
- trattamenti terapeutici, sociali e di salute sessuale e riproduttiva

Inoltre, le Pubbliche Amministrazioni dovranno garantire il completo recupero fisico, psicologico e sociale delle vittime attraverso la rete di risorse di assistenza completa contenute nella presente Guida. Analogamente, le Pubbliche Amministrazioni possono istituire sostegni complementari per le vittime che, a causa della natura specifica o della gravità dei postumi della violenza, non trovano una risposta adeguata o sufficiente nella rete delle risorse di assistenza e recupero. In particolare, tali vittime potranno ricevere un sostegno aggiuntivo per finanziare un trattamento sanitario adeguato, compreso il trattamento di ricostruzione dei genitali femminili, se necessario.

Inoltre, al fine di garantire il recupero simbolico, promuoveranno il ripristino della loro dignità e della loro reputazione, il superamento di qualsiasi situazione di stigmatizzazione e il diritto alla cancellazione applicabile ai motori di ricerca Internet e ai media pubblici. Le Pubbliche Amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, dovranno promuovere le misure necessarie per garantire alle vittime un'efficace protezione contro le rappresaglie o le minacce e attueranno una campagna di sensibilizzazione, attraverso omaggi e azioni di divulgazione pubblica, sull'impegno collettivo contro la violenza sulle donne e per il rispetto per le vittime.

1.13. Diritto alla scolarizzazione immediata

Articolo 5 e disposizione aggiuntiva diciassettesima della Legge organica 1/2004, del 28 dicembre, sulle misure di protezione globale contro la violenza di genere

I figli e le figlie delle vittime di violenza di genere che si vedono costretti a cambiare residenza a causa degli atti di violenza di genere hanno diritto alla **scolarizzazione immediata nel nuovo luogo di residenza**.

1.14. Borse di studio e assegni di studio

Regio Decreto 201/2024, del 27 febbraio, che stabilisce le soglie di reddito e di ricchezza familiare e gli importi delle borse e dei sostegni allo studio per l'anno accademico 2024-2025

È riconosciuto un trattamento specifico ai richiedenti di borse di studio che accreditano il loro status di vittime di violenza di genere, a partire dal 30 giugno 2023 fino al 30 giugno 2025, ai loro figli e figlie di età inferiore ai venticinque anni e ai minori sotto la loro tutela o custodia che richiedono le suddette borse e i suddetti sostegni allo studio, purché soddisfino tutte le altre condizioni previste dalla normativa vigente. Le borse di studio e i sostegni applicabili sono: borse di studio di base, o la borsa di immatricolazione a seconda dei casi; l'importo fisso legato al reddito; l'importo fisso legato alla residenza e l'importo variabile risultante dall'applicazione della formula. Non si applicheranno a loro i requisiti stabiliti in relazione al carico didattico superato nell'anno accademico 2023-2024; né il limite del numero di anni come beneficiario o beneficiaria di borse di studio; né il requisito di superare una determinata percentuale di crediti, materie, moduli o il loro equivalente in ore nell'anno accademico 2024-2025 per il quale sono stati beneficiari della borsa di studio.

1.15 Particolarità della registrazione comunale per motivi di sicurezza

Risoluzione del 2 dicembre 2020, della Presidenza dell'Istituto Nazionale di Statistica e della Direzione Generale per la Cooperazione delle Comunità Autonome e gli Enti Locali, che modifica la risoluzione del 17 febbraio 2020, della Presidenza dell'Istituto Nazionale di Statistica e della Direzione Generale per la Cooperazione delle Comunità Autonome e degli Enti Locali, con la quale si impartiscono istruzioni tecniche ai Comuni sulla gestione dell'Anagrafe comunale

Per le vittime di violenza di genere che risiedono o sono sotto la protezione della rete di risorse di assistenza sociale globale, come residenze protette, case di accoglienza o altre risorse della suddetta rete, e che sono impossibilitate a registrarsi all'indirizzo effettivo per motivi di sicurezza, la registrazione all'anagrafe comunale può essere effettuata nel luogo stabilito dai Servizi Sociali del comune in cui risiedono effettivamente dopo la relativa valutazione tecnica. Questo luogo può essere la sede di un'istituzione sociale o dei Servizi Sociali di qualsiasi Pubblica Amministrazione domiciliata nel territorio comunale, o qualsiasi altro indirizzo da loro indicato, sempre all'interno del suddetto comune. A tal fine, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- I Servizi Sociali e l'istituzione sociale di riferimento devono essere integrati nella struttura organizzativa di una Pubblica Amministrazione o sotto il suo coordinamento e supervisione.
- I responsabili dei Servizi Sociali devono indicare la residenza abituale nel comune delle persone che intendono registrare all'anagrafe comunale.
- I Servizi Sociali devono indicare l'indirizzo che deve comparire nella registrazione all'anagrafe comunale con un riferimento nello stradario comunale e devono impegnarsi a notificare l'avviso quando a quell'indirizzo arriva una comunicazione da parte di qualsiasi Pubblica Amministrazione.

1.16. Diritto al cambio di cognome o di identità

Legge 20/2011, del 21 luglio, sullo stato civile, modificata dalla Legge 6/2021 del 28 aprile

Per le vittime di violenza di genere o per i loro discendenti che sono o sono stati integrati nel nucleo familiare di convivenza, l'Ufficiale di Stato Civile può autorizzare il cambio di cognome senza la necessità di soddisfare i requisiti previsti in via generale, secondo la procedura determinata dal regolamento. Vale a dire, senza la necessità di soddisfare i requisiti secondo cui il cognome nella forma proposta costituisca una situazione di fatto, essendo abitualmente usato dalla persona interessata; o che il cognome o i cognomi che si vogliono unire o modificare appartengano legittimamente al firmatario; oppure che i cognomi risultanti dalla modifica non provengano dalla stessa linea

In questi casi, può essere autorizzato un cambio totale di identità per motivi di urgenza o di sicurezza, senza la necessità di rispettare i requisiti generali previsti, secondo la procedura che sarà stabilita dal regolamento.

2. Diritti delle donne straniere vittime di violenza di genere

2.1. Status di residenza in Spagna delle donne straniere vittime di violenza di genere

Articolo 17.1 della Legge organica 1/2004, del 28 dicembre, sulle misure di protezione globale contro la violenza di genere

Legge Organica 4/2000, dell'11 gennaio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna e sulla loro integrazione sociale

Regolamento della Legge Organica 4/2000, approvato dal Regio Decreto 557/2011, del 20 aprile

Regio Decreto 240/2007, del 16 febbraio, sull'ingresso, la libera circolazione e il soggiorno in Spagna dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e degli altri Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo

Lo status di residenza in Spagna delle donne straniere vittime di violenza di genere include le seguenti possibilità:

2.1.1. Donne straniere che hanno lo status di familiari di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato afferente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo

Articolo 9.4 del Regio Decreto 240/2007, del 16 febbraio, sull'ingresso, la libera circolazione e il soggiorno in Spagna dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e degli altri Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo

Per conservare il diritto di soggiorno in caso di annullamento del matrimonio, divorzio o cancellazione dell'iscrizione come convivente registrata, la donna non cittadina di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo deve dimostrare di essere stata vittima di violenza di genere durante il matrimonio o l'unione registrata. Tale circostanza si considera certificata in via provvisoria in presenza di **un ordine di protezione a suo favore o una relazione del Pubblico Ministero (Fiscal)** che indichi l'esistenza di segni di violenza di genere, e in via definitiva quando in caso di **risoluzione giudiziaria** da cui si possa dedurre che si sono verificate le circostanze addotte.

2.1.2. Donne straniere extra-comunitarie: possono essere titolari di uno dei seguenti due tipi di permesso di soggiorno e di lavoro specifici per la violenza di genere:

Articolo 19.2 della Legge Organica 4/2000 dell'11 gennaio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna e sulla loro integrazione sociale

Articolo 59.2 del Regolamento della Legge Organica 4/2000, approvato con Regio Decreto 557/2011, del 20 aprile

- Permesso di soggiorno e di lavoro indipendente per le donne straniere **ricongiunte al coniuge o al partner**:
 - Il permesso si otterrà al rilascio di un ordine di protezione a favore della donna o, in mancanza, qualora sia disponibile una relazione del Pubblico Ministero (Fiscal) che indichi l'esistenza di segni di violenza di genere.
 - Durata dell'autorizzazione: 5 anni.

Articolo 31 bis della Legge Organica 4/2000 dell'11 gennaio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna e sulla loro integrazione sociale

Articoli da 131 a 134 del Regolamento della Legge Organica 4/2000, approvato con Regio Decreto 557/2011, del 20 aprile

- Permesso di soggiorno e di lavoro temporaneo per **circostanze eccezionali** per le donne straniere **in situazione di irregolarità**:
 - Il permesso può essere richiesto non appena sia stato emesso un ordine di protezione a favore della donna o sia stata rilasciata una relazione da parte del Pubblico Ministero (Fiscal) in cui si riconosce l'esistenza di segni di violenza di genere.
 - Il permesso viene concesso quando il procedimento penale si conclude con una condanna o con una risoluzione giudiziaria che stabilisce che la donna è stata vittima di violenza di genere, compresa l'archiviazione del caso a causa dell'irreperibilità dell'imputato o il non luogo a procedere provvisorio a causa dell'espulsione dell'imputato.
 - Durata dell'autorizzazione: 5 anni. Tuttavia, nel corso di questi 5 anni, la donna può, su richiesta, ottenere un permesso di soggiorno di lunga durata; a tal fine si terrà conto del periodo in cui è stata titolare di un permesso di soggiorno e di lavoro temporaneo.
 - Possono inoltre richiedere un permesso di soggiorno per circostanze eccezionali a favore dei figli minorenni o disabili che non siano oggettivamente in grado di provvedere alle proprie necessità; oppure un permesso di soggiorno e di lavoro nel caso in cui abbiano più di 16 anni e si trovino in Spagna al momento della denuncia. In questi casi, la domanda deve essere presentata dalla donna straniera, da sola o tramite un rappresentante, al momento della richiesta del permesso di soggiorno e di lavoro temporaneo per circostanze eccezionali, o in qualsiasi altro momento successivo durante il procedimento penale. I termini di concessione e di durata saranno gli stessi del permesso di soggiorno e di lavoro temporaneo per circostanze eccezionali per le donne straniere in situazione di irregolarità.
 - L'autorità amministrativa competente per la concessione di questa autorizzazione per circostanze eccezionali **concederà un permesso di soggiorno e di lavoro provvisorio alla donna straniera** e, se del caso, un permesso di soggiorno o un permesso di soggiorno e di lavoro provvisori ai suoi figli minorenni o disabili che non sono oggettivamente in grado di provvedere alle loro necessità, o un permesso di soggiorno e di lavoro se hanno più di sedici anni e si trovano in Spagna al momento della denuncia. Tali autorizzazioni

provvisorie cesseranno quando l'autorizzazione per circostanze eccezionali sarà definitivamente concessa o rifiutata.

- o Una volta ottenuto il permesso di soggiorno e di lavoro provvisorio, la donna straniera può accedere ai seguenti diritti:
 - Il **Reddito Attivo di Inserimento (Renta Activa de Inserción)**, a cui hanno diritto le donne straniere legalmente residenti in Spagna e che soddisfano gli altri requisiti.
 - Il sussidio di disoccupazione, a cui hanno diritto le donne straniere legalmente residenti in Spagna e che soddisfano gli altri requisiti.
 - Il **sostegno economico previsto dall'articolo 27 della Legge Organica 1/2004**, a cui hanno diritto le donne straniere vittime di violenza di genere in possesso di un permesso di soggiorno e di lavoro in Spagna e che soddisfano gli altri requisiti.

2.1.3. Il permesso di soggiorno e di lavoro dipendente temporaneo di cui è titolare una donna straniera deve essere rinnovato alla scadenza in caso di risoluzione del contratto di lavoro o di sospensione del rapporto di lavoro come conseguenza dello status di vittima di violenza di genere

Articolo 38.6 della Legge Organica 4/2000 dell'11 gennaio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna e sulla loro integrazione sociale

L'articolo 38.6 della Legge Organica 4/2000, dell'11 gennaio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna e sulla loro integrazione sociale, stabilisce che il permesso di soggiorno e di lavoro deve essere rinnovato alla scadenza, quando si applicano altre circostanze previste dalla normativa, in particolare, nei casi di risoluzione del contratto di lavoro o di sospensione del rapporto di lavoro come conseguenza dello status di vittima di violenza di genere.

2.2. Protezione delle donne straniere irregolari vittime di violenza di genere

Articolo 31 bis della Legge Organica 4/2000 dell'11 gennaio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna e sulla loro integrazione sociale

Articoli da 131 a 134 del Regolamento della Legge Organica 4/2000, approvato con Regio Decreto 557/2011, del 20 aprile

- Se al momento della denuncia di una situazione di violenza di genere viene rivelata **la situazione di irregolarità** della donna straniera:
 - o Non verrà avviata la procedura di sanzione amministrativa per soggiorno illegale sul territorio spagnolo.
 - o Sarà sospesa la procedura di sanzione amministrativa che sarebbe stata avviata per aver commesso tale infrazione in precedenza della denuncia o, se del caso, l'esecuzione degli ordini di espulsione o di rimpatrio eventualmente emessi.
- Una volta concluso il procedimento penale:

- Con una sentenza di condanna o con una risoluzione giudiziaria da cui si evinca che la donna è stata vittima di violenza di genere, compresa l'archiviazione del caso per irreperibilità dell'imputato o il non luogo a procedere provvisorio per espulsione della persona denunciata, alla donna straniera sarà concesso **il permesso di soggiorno e di lavoro temporaneo per circostanze eccezionali** e, se del caso, i permessi richiesti a favore dei figli minori o disabili e oggettivamente non in grado di provvedere alle proprie necessità.
- Con una sentenza non di condanna o con una risoluzione da cui non si possa evincere la situazione di violenza di genere, alla donna straniera sarà negato il permesso di soggiorno e di lavoro temporaneo per circostanze eccezionali e, se del caso, anche i permessi richiesti a favore dei figli minori o disabili e oggettivamente non in grado di provvedere alle proprie necessità. Inoltre, il permesso di soggiorno e di lavoro provvisorio concesso alla donna straniera e, se del caso, i permessi provvisori concessi ai suoi figli minorenni o disabili oggettivamente incapaci di provvedere ai propri bisogni, perderanno la loro efficacia. Verrà infine avviata o proseguita la procedura di sanzione amministrativa per soggiorno illegale sul territorio spagnolo.

2.3. Diritto alla protezione internazionale

Legge 12/2009, del 30 ottobre 2009, che disciplina il diritto di asilo e la protezione sussidiaria

- **Il diritto di asilo.** Verrà riconosciuto lo status di rifugiata alla donna che, per il fondato timore di essere perseguitata per motivi di genere, si trova fuori dal Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese; nonché alla donna apolide che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui aveva precedentemente la residenza abituale, per gli stessi motivi non può o, a causa di tale timore, non vuole farvi ritorno.

In questo senso, la persecuzione basata sul genere può includere la violenza esercitata dal partner o dall'ex partner e e altre forme di violenza contro le donne, come la mutilazione genitale femminile, il matrimonio forzato, la violenza sessuale o la tratta di donne e bambine a scopo di sfruttamento sessuale, a condizione che, in ogni caso, siano soddisfatti gli altri requisiti per il riconoscimento del diritto di asilo.

- Affinché il diritto di asilo sia riconosciuto, è necessario che il fondato timore delle donne di essere perseguitate deve basarsi su atti di persecuzione gravi che assumano la forma di violenza fisica o psicologica, compresi gli atti di violenza sessuale.
- Per valutare i motivi di persecuzione, dovranno essere valutate le circostanze prevalenti nel Paese d'origine in relazione alla situazione del particolare gruppo sociale, in questo caso le donne.
- **La protezione sussidiaria.** La protezione sussidiaria è concessa alle donne straniere o apolidi che, senza avere i requisiti necessari per il diritto all'asilo, corrono un rischio reale di subire un danno grave in caso di ritorno nel loro Paese d'origine, o nel Paese in cui erano precedentemente residenti nel caso delle donne apolidi. Il danno grave che dà luogo alla protezione sussidiaria consiste in uno dei seguenti elementi:
 - Pena di morte
 - Tortura o trattamenti disumani o degradanti
 - Gravi minacce alla vita o all'integrità dei civili in situazioni di conflitto.

3. Diritti delle donne spagnole vittime di violenza di genere fuori dal territorio nazionale

Le donne spagnole che vivono all'estero, qualora subiscano una violenza di genere, possono trovarsi in una situazione di particolare vulnerabilità a causa delle barriere linguistiche e culturali, della mancanza di reti di assistenza sociale o della scarsa conoscenza delle risorse disponibili nel Paese. Pertanto, oltre all'obbligo delle autorità pubbliche di fornire informazioni, assistenza e protezione alle donne vittime di violenza di genere, si aggiunge un obbligo generale di protezione dei cittadini spagnoli e delle cittadine spagnole all'estero.

Il Protocollo firmato l'8 ottobre 2015 dagli allora Ministeri degli Affari Esteri, dell'Unione Europea e della Cooperazione, del Lavoro, delle Migrazioni e della Previdenza Sociale, e della Presidenza, dei Rapporti con il Parlamento e della Parità, ha lo scopo di stabilire un quadro comune di collaborazione per articolare lo svolgimento delle funzioni in materia di violenza di genere, prevenire e affrontare le situazioni di violenza di genere fornendo informazioni sulle risorse disponibili nel Paese di residenza e facilitando la protezione e il rimpatrio delle donne vittime di violenza di genere e, se del caso, dei loro figli e delle loro figlie a seconda della situazione, nell'ambito del quadro normativo vigente. Le Ambasciate e i Consolati di Spagna e i Dipartimenti del Lavoro, dell'Immigrazione e della Previdenza Sociale forniranno alle donne spagnole tutte le informazioni su come contattare le risorse specializzate per le vittime di violenza di genere disponibili nel Paese in cui risiedono, nonché indicazioni sulle risorse mediche, educative e legali che le autorità locali mettono a loro disposizione in situazioni di violenza di genere.

Da parte sua, la Delegazione del Governo contro la violenza di genere, in caso di rimpatrio di una donna, si coordinerà con le Comunità Autonome al fine di garantire alle donne i diritti loro riconosciuti dalla legge spagnola e per facilitare la loro integrazione sociale.

BLOCCO 2

Diritti delle vittime di violenza sessuale

1. Diritti specifici delle vittime di violenza sessuale

1.1. Chi è vittima di violenza sessuale?

Articoli 1 e 3 della Legge organica 10/2022 del 6 settembre sulla garanzia globale della libertà sessuale

Ai sensi della Legge Organica 10/2022, sono considerate vittime **le donne, le bambine, i bambini e gli/le adolescenti vittime di violenza sessuale in Spagna, indipendentemente dalla loro nazionalità e situazione amministrativa**, o all'estero, purché siano di nazionalità spagnola.

Per violenza sessuale si intende **qualsiasi atto di natura sessuale che non sia consensuale o che condizioni il libero sviluppo della vita sessuale in qualsiasi ambito pubblico o privato, compresa la sfera digitale**. A fini statistici e di riparazione, si considera incluso nell'ambito di applicazione anche il femminicidio sessuale, inteso come omicidio o assassinio di donne e ragazze legato a comportamenti definiti nel paragrafo successivo come violenza sessuale. Sono considerate violenze sessuali le mutilazioni genitali femminili, il matrimonio forzato, le molestie sessuali e la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale.

In questo modo, si cerca di garantire il diritto alla libertà sessuale e l'eliminazione di ogni violenza sessuale attraverso l'adozione di misure che garantiscano la sensibilizzazione, la prevenzione, l'individuazione e la punizione della violenza sessuale, nonché l'assistenza globale immediata e il recupero in tutti gli ambiti in cui si sviluppa la vita delle donne, delle bambine, dei bambini e degli/delle adolescenti vittime di violenza sessuale.

1.2. Come viene certificata la violenza sessuale?

Articolo 37 della Legge organica 10/2022 del 6 settembre sulla garanzia globale della libertà sessuale

Disposizione finale quinta della Legge organica 10/2022 del 6 settembre sulla garanzia globale della libertà sessuale. Emendamento alla Legge 35/1995, dell'11 dicembre, sull'assistenza e il sostegno alle vittime di reati violenti e di reati contro la libertà sessuale.

In generale, la situazione di violenza sessuale che dà luogo al riconoscimento dei diritti corrispondenti viene certificata da una **condanna** per un reato contro la libertà sessuale o da qualsiasi altra **risoluzione giudiziaria** che stabilisca una misura cautelare in favore della vittima, o dalla **relazione del Pubblico Ministero (Fiscal)** che indica l'esistenza di indizi per cui la richiedente è vittima di violenza sessuale.

Le situazioni di violenza sessuale **possono essere certificate** anche attraverso:

- relazione dei servizi sociali, dei servizi specializzati in materia di parità e contro la violenza di genere, dei servizi di accoglienza per le vittime di violenza sessuale della Pubblica Amministrazione competente, o dell'Ispettorato del Lavoro e della Previdenza Sociale, nei casi soggetti ad azione ispettiva
- una sentenza dei tribunali sociali
- con qualsiasi altro mezzo, purché sia previsto dalle disposizioni normative settoriali che disciplinano l'accesso ai diritti e alle risorse

Nel caso di **vittime minorenni**, e con la stessa efficacia, la certificazione può essere garantita anche da documenti sanitari ufficiali comunicati al Pubblico Ministero (Fiscal) o all'organo giudiziario.

1.3. Diritto all'informazione

Articolo 34 della Legge organica 10/2022 del 6 settembre sulla garanzia globale della libertà sessuale

Le vittime di violenza sessuale hanno diritto a ricevere informazioni complete e una consulenza adeguata alla loro situazione personale. Questo diritto è garantito attraverso i seguenti servizi:

1.3.1. Servizio 016 di informazione e consulenza legale

- Servizio **gratuito e riservato** che offre **informazioni, consulenza legale e assistenza psicologica immediata per tutte le forme di violenza contro donne, bambine, bambini e adolescenti.**
- Il servizio è accessibile attraverso quattro canali:
 - Tramite il numero di telefono breve: **016**.
 - Via e-mail: 016-online@igualdad.gob.es.
 - Tramite WhatsApp: numero **600 000 016**, esclusivamente per WhatsApp perché non supporta le telefonate.
 - Tramite chat: attraverso il sito web della Delegazione del Governo contro la violenza di genere <https://violenciagenero.igualdad.gob.es/home.htm>
- Informazioni e assistenza psicologica immediata disponibili **24 ore su 24, 365 giorni l'anno**. **La consulenza legale** è disponibile dalle **8:00 alle 22:00**, dal lunedì alla domenica.
- **Accessibile alle persone con disabilità uditive e/o del linguaggio** in vari modi: tramite il numero di telefono **900 116 016**; tramite il **Servizio Telesor** sul [sito web di Telesor](#), nel qual caso è necessaria una connessione a Internet; con un telefono cellulare o un palmare con l'installazione di un'applicazione gratuita; tramite il servizio di video-interpretariato [SVIsual](#); tramite WhatsApp: 600 000 016; o via e-mail: 016-online@igualdad.gob.es.
- **Accessibile agli stranieri** con assistenza nelle seguenti lingue, oltre allo spagnolo e alle lingue co-ufficiali della Spagna:
 - Al telefono, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in 53 lingue: spagnolo, catalano, galiziano, basco, valenciano, inglese, francese, tedesco, portoghese, cinese mandarino, russo, arabo, rumeno, bulgaro, afgano, albanese, armeno, bambara, berbero, bosniaco, brasiliano, cantonese, ceco, coreano, danese, sloveno, farsi, finlandese, georgiano, greco, hindi, olandese, ungherese, italiano, giapponese, lituano, mandinka, norvegese, persiano, polacco, pulaar, serbo-croato, siriano, soninke, svedese, thailandese, taiwanese, tamazight, turco, ucraino, urdu, wolof.
 - Via email e WhatsApp, 24 ore su 24, 7 giorni su 7: spagnolo, catalano, basco, galiziano, valenciano, inglese, francese, tedesco, portoghese, cinese mandarino, russo, arabo, rumeno, bulgaro, italiano.
- Inoltre delle chiamate nei seguenti casi:
 - Nel caso di chiamate relative a situazioni di emergenza, si dovrà fare riferimento al **112**.
 - Nel caso di richieste di informazioni generali su questioni di parità delle donne, la chiamata verrà inoltrata all'**Istituto delle donne**.
 - Nel caso di chiamate che richiedano informazioni specifiche relative a **una Comunità Autonoma**, saranno inoltrate al numero telefonico della Comunità Autonoma corrispondente.
 - Le chiamate effettuate da minori saranno inoltrate al numero verde **ANAR** di Assistenza per l'infanzia e l'adolescenza.

Il Servizio 016 ha lo status di servizio essenziale e, pertanto, in caso di situazioni che ostacolino l'accesso o la fornitura di tali servizi, le pubbliche amministrazioni competenti adottano le misure necessarie per garantirne il normale funzionamento e l'adeguamento.

1.3.2. Rete di risorse di supporto e prevenzione nei casi di violenza sessuale

È disponibile sul [sito web della Delegazione del Governo contro la violenza di genere](#).

Permette di localizzare su mappe interattive le diverse risorse (di polizia, giudiziarie, informative, assistenziali, di consulenza, ecc.) che le Pubbliche amministrazioni e gli enti sociali hanno messo a disposizione dei cittadini e delle vittime di violenza sessuale.

1.3.3. Centri di crisi

I Centri di crisi sono servizi dipendenti dalle Comunità Autonome che forniscono assistenza psicologica, legale e sociale. Hanno lo scopo di fornire sostegno e assistenza in **situazioni di crisi** alle vittime, ai familiari e alle persone a loro vicine. Questi centri offrono **assistenza e informazioni** via telefono e di persona **24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno**.

1.3.4. ATENPRO

Il Servizio telefonico di Assistenza e Protezione per le vittime di violenza contro le donne (ATENPRO) è un tipo di servizio che, con la tecnologia appropriata, offre alle vittime di violenza contro le donne un'assistenza immediata, per tutte le eventualità del caso, 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno e ovunque si trovino.

Il servizio si basa sull'uso di tecnologie di comunicazione telefonica mobile e di telelocalizzazione. Consente alle donne **vittime** di violenza contro le donne di **mettersi in contatto in qualsiasi momento** con un Centro con personale specificamente formato per fornire una risposta adeguata alle loro esigenze. Inoltre, in **situazioni di emergenza**, il personale del Centro è pronto a fornire una risposta adeguata alla crisi, attingendo alle proprie risorse o mobilitando altre risorse umane e materiali.

Possono richiedere il servizio le vittime di violenza contro le donne che soddisfano i seguenti requisiti:

- Non convivere con la persona o le persone che hanno abusato di loro.
- Partecipare ai programmi di assistenza specializzata per le vittime di violenza contro le donne esistenti nel proprio territorio regionale (comunità autonoma).

1.4. Diritto a una revisione medica legale disponibile, accessibile e specializzata

Articolo 48 della Legge organica 10/2022 del 6 settembre sulla garanzia globale della libertà sessuale

Le vittime di violenza sessuale hanno diritto a essere sottoposte rapidamente a un esame medico legale e ad accedere a un procedimento giudiziario. Questo deve essere effettuato in concomitanza con la visita ginecologica o medica obbligatoria, per evitare la ripetizione delle visite mediche esplorative.

Inoltre, le vittime di violenza sessuale hanno diritto alla raccolta di campioni biologici e di altre prove che possano contribuire all'accertamento della violenza sessuale. La raccolta di campioni e di altre prove, che sarà effettuata previo consenso informato, non è subordinata alla presentazione di una denuncia o all'esercizio di un'azione penale.

Quando i campioni biologici e le prove vengono raccolti dal centro sanitario, devono essere debitamente conservati per essere inoltrati al più presto, garantendo la catena di custodia, all'Istituto di Medicina Legale.

1.5. Diritto a un'assistenza globale specializzata e accessibile

Articoli 33 e 35 della Legge organica 10/2022 del 6 settembre sulla garanzia globale della libertà sessuale

Tutte le donne, i bambini, le bambine e gli/le adolescenti vittime di violenza sessuale in Spagna, indipendentemente dalla loro nazionalità e dalla loro situazione amministrativa; o all'estero, purché di nazionalità spagnola, hanno diritto a un'**assistenza globale specializzata**. Tale assistenza deve essere finalizzata ad aiutare a superare le conseguenze fisiche, psicologiche, sociali o di altro tipo derivanti dalla violenza sessuale.

Questo diritto renderà possibile alle vittime di violenza sessuale di:

- o Ricevere **informazioni e consulenza** sui propri diritti e sulle risorse di supporto disponibili.
- o Essere consapevoli dei servizi a cui possono rivolgersi per ottenere assistenza materiale, medica, psicologica e sociale.
- o Avere accesso a **cure mediche specializzate** nei centri sanitari e a cure psicologiche, sia immediate che di emergenza e di crisi, in centri aperti 24 ore su 24, nonché in centri di sostegno a lungo termine e di recupero completo.
- o Ricevere una **consulenza legale** preventiva e l'assistenza legale gratuita nei procedimenti derivanti dalla violenza.
- o Recuperare la propria salute fisica e/o psicologica.
- o Ottenere la **formazione, l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro** e ricevere un sostegno psicologico durante tutto il percorso di recupero integrale, con l'obiettivo di evitare una vittimizzazione secondaria.

Il diritto a un'assistenza globale specializzata e accessibile è garantito dalla disponibilità dei seguenti servizi:

- **Centri di crisi aperti 24 ore su 24:** si tratta di servizi che forniscono assistenza psicologica, legale e sociale. Hanno lo scopo di fornire sostegno e assistenza in situazioni di crisi alle vittime, ai familiari e alle persone a loro vicine. Questi centri offrono assistenza e informazioni via telefono e di persona 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.
- **Servizi di recupero completi:** consistono in servizi interdisciplinari di recupero psicologico e di assistenza sociale, educative, lavorativa e legale che lavorano per sostenere il recupero e l'accompagnamento psicologico delle vittime a lungo termine e durante il loro processo di recupero.
- **Servizi di assistenza alle vittime di tratta di esseri umani e sfruttamento sessuale:** questi servizi includono assistenza psicologica, legale e sociale per le vittime nella loro lingua madre.
- **Servizi di assistenza specializzati per i minori vittime di violenza sessuale:** si tratta di servizi adattati e adeguati alle loro esigenze, che forniscono assistenza psicologica, educativa e legale e che costituiscono un luogo di riferimento per le vittime, a cui si rivolgono tutti i professionisti coinvolti nei processi di assistenza e giudiziari.

1.6. Diritto all'assistenza legale gratuita.

Articolo 33.1 della Legge organica 10/2022 del 6 settembre sulla garanzia globale della libertà sessuale

Le vittime di violenza sessuale hanno diritto a una **consulenza legale preventiva e all'assistenza legale gratuita** nei procedimenti derivanti dalla violenza sessuale, secondo i termini previsti dalla legislazione sul gratuito patrocinio.

Il diritto all'assistenza legale gratuita comprende, tra l'altro, le seguenti prestazioni:

- **Consulenza e orientamento pre-processuale gratis**, in particolare nel periodo immediatamente precedente alla presentazione della denuncia.
- **Difesa e rappresentanza gratuita** da parte di un avvocato e di un procuratore legale in tutti i processi e le procedure amministrative.
- **Inserimento gratuito di avvisi o editti**, nel corso del procedimento, nei giornali ufficiali.
- **Esenzione dal pagamento delle spese processuali**, nonché dal pagamento dei depositi richiesti per la presentazione dei ricorsi.
- **Assistenza tecnica peritale gratuita** nel processo a carico del personale tecnico assegnato alle autorità giudiziarie o, in loro assenza, a carico di funzionari, enti o servizi tecnici dipendenti dalla Pubblica amministrazione.
- **Ottenimento gratuito o con riduzione dell'80% dei diritti tariffari** per gli atti notarili.

1.7. Diritti del lavoro

Articoli 38 e 39 della Legge organica 10/2022 del 6 settembre sulla garanzia globale della libertà sessuale

Il riconoscimento dei diritti del lavoro per le vittime di violenza sessuale mira a evitare che esse abbandonino il mercato del lavoro a causa delle violenze subite o che stanno subendo. A tal fine, vengono riconosciuti loro diritti volti a conciliare il lavoro con la situazione di violenza, viene garantita la loro tutela nel caso in cui siano costrette a lasciare il lavoro, temporaneamente o permanentemente, e viene assicurata la loro integrazione nel mercato del lavoro se non sono già occupate.

1.7.1. Diritti delle lavoratrici dipendenti

Articolo 38 della Legge organica 10/2022 del 6 settembre sulla garanzia globale della libertà sessuale

Articoli 37.8, 40.4, 45.1.n), 48.8, 49.1.m), 53.4 e 55.5 del Testo Unico della Legge sullo Statuto dei Lavoratori, approvato con Regio Decreto Legislativo 2/2015, del 23 ottobre

- **Diritto alla riduzione della giornata lavorativa** con una riduzione proporzionale dello stipendio o alla riorganizzazione dell'orario di lavoro, attraverso l'adattamento dell'orario di lavoro, l'applicazione di orari flessibili o altre forme di organizzazione dell'orario di lavoro utilizzate in azienda, affinché la donna possa rendere effettiva la sua protezione o il suo diritto a un'assistenza sociale completa.
- **Diritto alla mobilità geografica:** le donne costrette a lasciare il posto di lavoro nella località in cui prestavano abitualmente i loro servizi, al fine di rendere effettiva la loro protezione o il loro diritto a un'assistenza sociale completa, avranno il diritto preferenziale di occupare un altro posto di lavoro, nello stesso gruppo professionale o in una categoria equivalente, che l'azienda abbia disponibile in qualsiasi altro dei suoi centri di lavoro. Per i primi 6 mesi, l'azienda riserverà alle donne il ruolo lavorativo svolto in precedenza.
- **Diritto alla sospensione del contratto di lavoro** per decisione della lavoratrice costretta a lasciare il posto di lavoro in quanto vittima di violenza sessuale, con riserva del posto di lavoro. Il periodo di sospensione avrà una durata iniziale non superiore a sei mesi, a meno che dal procedimento giudiziario di protezione non risulti che l'effettività del diritto alla protezione della vittima richieda la prosecuzione della sospensione.
- **Diritto alla risoluzione del contratto di lavoro** per decisione della lavoratrice costretta a lasciare definitivamente il posto di lavoro in quanto vittima di violenza sessuale.
- **Diritto a svolgere totalmente o in parte il proprio lavoro da remoto o a cessare di farlo** qualora questo fosse il sistema stabilito, a condizione che in entrambi i casi questa modalità di prestazione del servizio sia compatibile con il posto di lavoro e le funzioni svolte.
- **Le assenze o i ritardi** sul lavoro dovute alla situazione fisica o psicologica derivante dalla violenza sessuale, riconosciuta dai servizi sociali di assistenza o dai servizi sanitari, a seconda dei casi, sono da considerarsi **giustificati**.
- **Nullità della decisione di risoluzione del contratto** nel caso di lavoratrici vittime di violenza sessuale a causa dell'esercizio del diritto alla riduzione o alla riorganizzazione dell'orario di lavoro, alla mobilità geografica, al

cambio della sede di lavoro o alla sospensione del rapporto di lavoro, secondo i termini e le condizioni riconosciuti dallo Statuto dei Lavoratori.

- o **Nullità del licenziamento disciplinare** nel caso di lavoratrici vittime di violenza sessuale a causa dell'esercizio del diritto alla riduzione o alla riorganizzazione dell'orario di lavoro, alla mobilità geografica, al cambio della sede di lavoro o alla sospensione del rapporto di lavoro, secondo i termini e le condizioni riconosciuti dallo Statuto dei Lavoratori.

1.7.2. Diritti delle lavoratrici autonome economicamente dipendenti

Articolo 38 della Legge organica 10/2022 del 6 settembre sulla garanzia globale della libertà sessuale

Legge 20/2007, del 20 luglio 2007, che regola lo Statuto del lavoro autonomo

Le lavoratrici autonome vittime di violenza sessuale che cessano la loro attività per rendere effettiva la loro protezione o il loro diritto a un'assistenza sociale completa saranno considerate in **una situazione di cessazione temporanea dell'attività**, nei termini previsti dal testo unico della Legge generale sulla previdenza sociale, approvato dal Regio Decreto Legislativo 8/2015, del 30 ottobre. Verranno sospese dall'obbligo di versamento dei contributi per un periodo di sei mesi che saranno considerati come di versamento effettivo ai sensi delle prestazioni di Previdenza Sociale. Allo stesso modo, **la loro situazione sarà considerata assimilabile a quella di iscrizione**.

Ai fini del paragrafo precedente, verrà presa in considerazione una base contributiva equivalente alla media delle basi contributive nei sei mesi precedenti la sospensione dell'obbligo contributivo.

Godranno dei seguenti diritti:

- o Diritto ad adattare l'orario dell'attività.
- o Diritto alla risoluzione del rapporto contrattuale.
- o La situazione di violenza di genere sarà considerata una causa giustificata per l'interruzione dell'attività da parte della lavoratrice.

1.8. Diritti in materia di previdenza sociale

Articolo 38 della Legge organica 10/2022 del 6 settembre sulla garanzia globale della libertà sessuale.

1.8.1. Diritti in materia di contributi previdenziali

Articolo 165.5 del Testo Unico della Legge Generale sulla Previdenza sociale, approvato con Regio Decreto Legislativo 8/2015, del 30 ottobre

- Il periodo di sospensione del contratto di lavoro con riserva del posto di lavoro previsto per le lavoratrici sarà considerato come un **periodo di contribuzione effettiva**, ai fini delle corrispondenti prestazioni di previdenza sociale per la pensione, l'invalidità permanente, la morte e la sopravvivenza, la maternità, la disoccupazione e la cura dei minori affetti da cancro o altre malattie gravi

Articolo 329 del Testo Unico della Legge Generale sulla Previdenza sociale, approvato con Regio Decreto Legislativo 8/2015, del 30 ottobre

- **Sospensione dell'obbligo di versamento dei contributi** all'istituto di previdenza sociale per un periodo di sei mesi per le lavoratrici autonome o indipendenti che cessano l'attività per rendere effettiva la loro protezione o accedere al loro diritto all'assistenza sociale completa

Ordinanza TAS/2865/2003, del 13 ottobre 2003, che regola l'accordo speciale nel sistema di previdenza sociale

- Firma di un accordo speciale con l'istituto di previdenza sociale per le lavoratrici vittime di violenza sessuale che hanno ridotto il loro orario di lavoro con conseguente riduzione proporzionale dello stipendio.

1.8.2. Diritti in materia di prestazioni previdenziali

Articolo 207 del Testo Unico della Legge Generale sulla Previdenza sociale, approvato con Regio Decreto Legislativo 8/2015, del 30 ottobre

- Diritto alla **pensione di anzianità anticipata** per motivi non imputabili al lavoro per le vittime di violenza che risolvono il loro contratto di lavoro a causa del loro status di vittima di violenza sessuale e che soddisfano i requisiti.

Articolo 224 del Testo Unico della Legge Generale sulla Previdenza sociale, approvato con Regio Decreto Legislativo 8/2015, del 30 ottobre

- Diritti degli **orfani**:

Pensione per gli orfani: i figli e le figlie della donna deceduta, indipendentemente dalla natura della loro filiazione, ne hanno diritto a condizione che, al momento del decesso, non abbiano compiuto il ventunesimo anno di età o siano inabili al lavoro; oppure non abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età e non esercitino un'attività lavorativa dipendente o autonoma; oppure nel caso in cui, svolgendo tale lavoro, il reddito ottenuto sia inferiore, su base annua, all'importo in vigore per il salario minimo interprofessionale, anch'esso su base annua, e che la donna risultasse iscritta o in una situazione equiparata all'iscrizione.

I figli e le figlie avranno diritto alla maggiorazione prevista per i casi di orfanità assoluta, che raggiungerà il 70% della base normativa qualora il reddito del nucleo familiare non superi il 75% del salario minimo interprofessionale in vigore in un determinato momento.

Prestazione previdenziale per gli orfani: ne hanno diritto i figli e le figlie di una donna deceduta a causa di uno dei casi previsti di violenza sessuale, a condizione che si trovino in condizioni assimilabili all'orfanità assoluta e che non soddisfino i requisiti necessari per una pensione in favore degli orfani. Può essere beneficiario della prestazione previdenziale per gli orfani chi, a condizione che alla data del decesso non avesse ancora compiuto i 25 anni di età, non svolga un'attività lavorativa dipendente o autonoma, oppure nel caso in cui svolga un'attività lavorativa dipendente, il reddito percepito sia inferiore, su base annua, all'importo in vigore per il salario minimo interprofessionale, sempre su base annua.

L'importo della prestazione per gli orfani sarà pari al 70% della base normativa, a condizione che il reddito del nucleo familiare non superi, su base annua, il 75% del salario minimo interprofessionale in vigore in un determinato momento.

Il diritto alla pensione o alla prestazione per gli orfani non verrà sospeso in caso di adozione dei figli e delle figlie della persona deceduta a seguito di violenza contro le donne, a condizione che il reddito dell'unità di convivenza di cui entrano a far parte, diviso per il numero dei membri dell'unità, compresi gli orfani adottati, non superi, su base annua, il 75% del salario minimo interprofessionale in vigore in un determinato momento, esclusa la parte proporzionale dei pagamenti straordinari.

Inoltre, nel caso in cui la morte sia stata causata da un aggressore diverso dal genitore dei figli della defunta, il diritto alla pensione per gli orfani potrà essere riconosciuto ugualmente (o in alternativa, la prestazione previdenziale per gli orfani), purché si rispettino i requisiti.

Articolo 267 del Testo Unico della Legge Generale sulla Previdenza sociale, approvato con Regio Decreto Legislativo 8/2015, del 30 ottobre

- Per avere **diritto all'indennità di disoccupazione**, oltre a soddisfare i requisiti richiesti, una lavoratrice dipendente è considerata legalmente disoccupata quando risolve o sospende volontariamente il suo contratto di lavoro come conseguenza del suo status di vittima di violenza sessuale.

Art. 38.5 della Legge organica 10/2022 del 6 settembre sulla garanzia globale della libertà sessuale

Articoli 330 e 331 del Testo Unico della Legge Generale sulla Previdenza sociale, approvato con Regio Decreto Legislativo 8/2015, del 30 ottobre

- Per avere **diritto alla protezione per cessazione dell'attività**, oltre a dover possedere i requisiti richiesti, la lavoratrice autonoma è considerata in una situazione legale di cessazione di attività nel caso in cui cessi la sua attività, temporaneamente o definitivamente, a causa della violenza sessuale.

Articolo 335 del Testo Unico della Legge Generale sulla Previdenza sociale, approvato con Regio Decreto Legislativo 8/2015, del 30 ottobre

- Per avere **diritto alla protezione per cessazione di attività**, oltre a dover soddisfare i requisiti richiesti, le socie lavoratrici di cooperative di lavoro sono considerate in una situazione legale di cessazione di attività nel caso in cui cessino, definitivamente o temporaneamente, di prestare i loro servizi a causa della violenza sessuale.

1.9. Diritti in materia di occupazione per l'integrazione sociale

1.9.1. Programma specifico per l'occupazione

Articolo 39 della Legge organica 10/2022 del 6 settembre sulla garanzia globale della libertà sessuale

- **Programma specifico per l'occupazione**: si tratta di un programma specifico a cui hanno diritto di accedere le vittime di violenza sessuale registrate come persone in cerca di lavoro. Questo programma include delle misure per incoraggiare l'avvio di una nuova attività autonoma. Il programma comprende quanto segue:

- **Itinerario di inserimento socio-occupazionale**, individualizzato e sviluppato da personale specializzato.
 - **Programma di formazione specifica** per promuovere l'inserimento sociale e lavorativo come dipendente.
 - **Incentivi** per incoraggiare l'avvio di una nuova attività autonoma.
 - **Incentivi per le aziende** che assumono vittime di violenza sessuale.
 - **Incentivi** per facilitare la mobilità geografica.
 - **Incentivi** per compensare le differenze salariali.
 - **Accordi con le aziende** per facilitare l'assunzione di donne vittime di violenza sessuale e la loro mobilità geografica.
- Le lavoratrici disoccupate che hanno subito violenza sessuale, così come le lavoratrici autonome che hanno smesso di lavorare perché vittime di violenza sessuale, avranno il diritto, al momento della richiesta di impiego, di partecipare ai programmi di sostegno economico previsti dall'articolo 41 ([si veda la sezione 1.11 Diritti economici](#)), nonché di partecipare a programmi specifici per l'integrazione nel mercato del lavoro.

1.9.2. Contratto interinale per la sostituzione delle lavoratrici vittime di violenza sessuale

Articolo 38.3 della Legge organica 10/2022 del 6 settembre sulla garanzia globale della libertà sessuale

- Le aziende che stipulano **contratti interinali** (a condizione che il contratto sia siglato con una persona disoccupata), per sostituire le lavoratrici vittime di violenza sessuale che hanno sospeso il contratto di lavoro o esercitato il loro diritto alla mobilità geografica o al cambio di sede di lavoro, avranno diritto a uno sgravio del 100% sui contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le contingenze comuni durante tutto il periodo di sospensione della lavoratrice sostituita o per sei mesi in caso di mobilità geografica o cambio di sede di lavoro.
- Al momento del **reintegro**, esso avverrà alle stesse condizioni esistenti al momento della sospensione del contratto di lavoro, garantendo gli adattamenti ragionevoli che potrebbero essere necessari a causa della disabilità.

1.10. Diritti delle funzionarie pubbliche

Articolo 40 della Legge organica 10/2022 del 6 settembre sulla garanzia globale della libertà sessuale.

Regio Decreto Legislativo 5/2015, del 30 ottobre, che approva il testo unico della Legge sullo Statuto di Base dei Dipendenti Pubblici

Le funzionarie al servizio delle seguenti pubbliche amministrazioni: Amministrazione Generale dello Stato; Amministrazioni delle Comunità Autonome e delle città di Ceuta e Melilla; Amministrazioni degli Enti Locali; enti pubblici; agenzie e altri enti di diritto pubblico con personalità giuridica propria, collegati o dipendenti da una qualsiasi delle Pubbliche Amministrazioni; e Università Pubbliche, hanno i seguenti diritti:

- **Congedo per motivo di violenza sessuale contro le funzionarie pubbliche:** le assenze dal lavoro delle funzionarie vittime di violenza sessuale, totale o parziale, saranno considerate giustificate per il tempo e alle condizioni stabilite dai servizi di assistenza sociale o sanitaria, a seconda dei casi.

- o Le funzionarie pubbliche vittime di violenza sessuale, al fine di rendere effettiva la loro protezione o il loro diritto a un'assistenza sociale completa, avranno **diritto a una riduzione dell'orario di lavoro** con una riduzione proporzionale della retribuzione; o alla riorganizzazione dell'orario di lavoro, attraverso l'adattamento dell'orario di lavoro, l'applicazione di un orario di lavoro flessibile o altre forme di organizzazione dell'orario di lavoro applicabili, nei termini stabiliti per questi casi dal Piano per la Parità applicabile o, in sua assenza, dalla Pubblica Amministrazione competente per ogni caso. Le funzionarie pubbliche manterranno l'intera retribuzione in caso di riduzione dell'orario di lavoro per una quantità pari o inferiore a un terzo.
- o **Mobilità per motivi di violenza sessuale:** le donne vittime di violenza sessuale che sono costrette a lasciare il posto di lavoro nella località in cui prestavano abitualmente i loro servizi, al fine di rendere effettiva la loro protezione o il loro diritto a un'assistenza sociale completa, avranno il diritto di trasferirsi in un altro posto di lavoro all'interno del loro corpo, scala o categoria professionale, con caratteristiche simili, senza la necessità che si tratti di un posto vacante da occupare. Anche in questo caso, però, la Pubblica Amministrazione competente sarà tenuta a informare l'interessata dei posti vacanti situati nella stessa località o in località da lei richieste espressamente.

Tale trasferimento sarà considerato come un trasferimento forzato.

- o **Aspettativa per motivi di violenza sessuale:** le funzionarie pubbliche vittime di violenza sessuale, al fine di rendere effettiva la loro protezione o il loro diritto a un'assistenza sociale completa, hanno il diritto di richiedere un periodo di aspettativa senza dover aver prestato un periodo minimo di servizio precedente e senza che sia richiesto loro un termine di permanenza in aspettativa.

I diritti di altri tipi di personale sono stabiliti nella legislazione specifica di ognuno, come nel caso, tra gli altri, del personale docente, del personale statuario dei Servizi Sanitari o dei funzionari pubblici al servizio dell'Amministrazione della Giustizia.

1.11. Diritti economici

Articoli 37 e 41 della Legge organica 10/2022 del 6 settembre sulla garanzia globale della libertà sessuale

1.11.1. Sostegni economici per le vittime di violenza sessuale

Regio Decreto 664/2024, del 9 luglio, che regola il sostegno economico alle vittime di violenza sessuale e che modifica il Regio Decreto 1452/2005, del 2 dicembre, che regola il sostegno economico stabilito dall'articolo 27 della Legge Organica 1/2004, del 28 dicembre, sulle misure di protezione globale contro la violenza di genere.

Si tratta di un sostegno economico rivolto alle vittime di violenza sessuale in possesso dei seguenti requisiti:

- o Assenza di un reddito superiore, su base mensile, al Salario Minimo Interprofessionale, esclusa la parte proporzionale di due pagamenti straordinari.
- o Nel caso di vittime di violenza sessuale che dipendono economicamente dal nucleo familiare, il sostegno sarà concesso qualora il nucleo familiare non abbia un reddito (esclusa la parte proporzionale di due pagamenti straordinari) superiore a due volte il Salario Minimo Interprofessionale o a tre volte il Salario Minimo

Interprofessionale esclusa la parte proporzionale di due pagamenti straordinari nel caso di famiglie composte da quattro o più membri, o che sono riconosciute come famiglie numerose ai sensi della normativa vigente.

Altri aspetti importanti sui sostegni:

- o L'importo del sostegno potrà essere percepito (a scelta della vittima) in un'unica soluzione o in sei rate mensili.
- o Tale sostegno può essere prorogato una sola volta, a condizione che non vengano superate le soglie finanziarie descritte nei paragrafi precedenti.
- o Se la vittima di violenza sessuale è in possesso di un'**invalidità** ufficialmente riconosciuta **pari o superiore al 33%**, l'importo sarà equivalente a dodici mesi di sussidio di disoccupazione, prorogabile una sola volta, a condizione che siano mantenute le condizioni che hanno dato origine al sussidio iniziale.
- o Nel caso in cui **la vittima abbia persone a suo carico**, l'importo potrà essere equivalente a diciotto mesi di prestazione, o a ventiquattro mesi nel caso in cui alla vittima o a uno dei familiari con essa conviventi sia ufficialmente riconosciuta un'invalidità pari o superiore al 33%, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della presente Legge Organica. Il sostegno sarà ugualmente prorogabile per una sola volta, alle stesse condizioni di cui sopra, a condizione che siano mantenute le condizioni che hanno dato luogo alla concessione iniziale.

Accesso ai sostegni e compatibilità:

- o L'**accesso** a questi sostegni avverrà tramite la **certificazione di vittima di violenza sessuale**, come previsto dall'articolo 37 della Legge Organica 10/2022, del 6 settembre, sulla garanzia globale della libertà sessuale ([cfr. sezione 1.2](#)).
- o Questi sostegni saranno **compatibili** con la percezione di un **indennizzo stabilito da una sentenza giudiziaria** oppure, in alternativa, con **uno qualsiasi dei sostegni previsti dalla Legge 35/1995, dell'11 dicembre, sul sostegno e l'assistenza alle vittime di reati violenti e di reati contro la libertà sessuale**. Saranno inoltre compatibili con i sostegni previsti dal Regio Decreto 1369/2006, del 24 novembre, che regola il programma di **Reddito Attivo di Inserimento** per le persone disoccupate con esigenze economiche particolari e difficoltà a trovare lavoro; con l'**indennità di disoccupazione** ai sensi del Regio Decreto-Legge 2/2024, del 21 maggio, che adotta misure urgenti per la semplificazione e il miglioramento del livello assistenziale della protezione contro la disoccupazione, e per completare il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la Direttiva 2010/18/UE del Consiglio; con i sostegni stabiliti dalla Legge 19/2021, del 20 dicembre, che stabilisce il **Reddito Minimo Vitale (Ingreso Mínimo Vital)**, e con la percezione dei sostegni stabiliti dalle Comunità Autonome in questo ambito materiale.

1.11.2. Reddito attivo di inserimento (RAI - Renta activa de inserción)

Articolo 41 della Legge organica 10/2022 del 6 settembre sulla garanzia globale della libertà sessuale

Regio Decreto 1369/2006, del 24 novembre, che regola il programma di Reddito Attivo di Inserimento per i disoccupati con esigenze economiche particolari e difficoltà a trovare lavoro

Il **Reddito Attivo di Inserimento (Renta Activa de Inserción - RAI)** è un sostegno economico riconosciuto alle persone disoccupate inserite nel cosiddetto programma "Reddito Attivo di Inserimento", attraverso il quale vengono realizzate azioni volte ad aumentare le opportunità di inserimento nel mercato del lavoro.

Per essere incluse nel programma di Reddito Attivo di Inserimento ed essere beneficiarie di questo sostegno economico, le vittime di violenza sessuale devono soddisfare i seguenti requisiti:

- o Certificazione di vittima di violenza sessuale.
- o Registrazione come persona in cerca di occupazione, ma non è necessario essere stati registrati ininterrottamente per 12 mesi come persone in cerca di occupazione.
- o Non vivere con l'aggressore.
- o Avere un'età inferiore ai 65 anni, ma non è necessario avere un'età pari o superiore ai 45 anni.
- o Assenza di un reddito proprio di qualsiasi natura che, su base mensile, superi il 75% dell'attuale Salario Minimo Interprofessionale, esclusa la parte proporzionale di due pagamenti straordinari.
- o Si può essere beneficiarie di un nuovo programma di Reddito Attivo di Inserimento anche se si è state beneficiarie di un altro programma nei 365 giorni precedenti la data della domanda.

L'importo del Reddito Attivo di Inserimento è pari all'80% dell'Indicatore Pubblico di Reddito (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples - IPREM) mensile in vigore in un dato momento.

Inoltre, include un pagamento supplementare una tantum se la donna è stata costretta a cambiare residenza a causa della violenza sessuale nei 12 mesi precedenti la domanda di ammissione al programma o durante la sua permanenza nel programma, per un importo equivalente a tre mesi del Reddito Attivo di Inserimento.

Questo sostegno economico può essere richiesto fino al 1° novembre 2024, data in cui la normativa che lo regola cesserà di essere applicabile. Tuttavia, le vittime di violenza contro le donne possono richiedere il sostegno economico indicato nel seguente paragrafo.

1.11.3. Accesso al sussidio di disoccupazione per le vittime di violenza sessuale

Disposizione aggiuntiva cinquantottesima del Regio Decreto Legislativo 8/2015, del 30 ottobre, che approva il testo rivisto della Legge generale sulla previdenza sociale

Regio decreto legge 2/2024 del 21 maggio, che adotta misure urgenti per la semplificazione e il miglioramento del livello di protezione contro la disoccupazione e per il completamento del recepimento della Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la Direttiva 2010/18/UE del Consiglio

Le vittime di violenza sessuale certificate potranno accedere a questo sussidio di disoccupazione, introdotto dal Regio Decreto Legge 2/2024 del 21 maggio, che sostituisce il Reddito Attivo di Inserimento (Renta Activa de Inserción).

Per farlo, **devono soddisfare una serie di requisiti**, tra cui i seguenti:

- non avere diritto all'indennità di disoccupazione a livello contributivo
- non essere state beneficiarie di 3 diritti al programma di Reddito Attivo di Inserimento (a meno che non siano trascorsi più di tre anni dal momento in cui è stato generato il primo diritto fino alla richiesta di questo sussidio)
- essere registrate come persone in cerca di occupazione o non avere un reddito proprio (il reddito del mese solare precedente non supera il 75% del SMI, esclusa la parte proporzionale di 2 pagamenti straordinari)

L'importo del sussidio sarà pari al 95% dell'IPREM per i primi 180 giorni; al 90% dal 181° giorno al 360° giorno; e all'80% a partire dal 361° giorno.

La durata massima del sussidio sarà di 30 mesi, a meno che la persona non abbia precedentemente beneficiato di uno o due diritti al programma Reddito Attivo di Inserimento. In tal caso, la durata massima sarà rispettivamente di 20 e 10 mesi.

1.11.4. Reddito minimo vitale

Regio Decreto-Legge 20/2020, del 29 maggio, che stabilisce il reddito minimo vitale

Regio Decreto 1369/2006, del 24 novembre, che regola il programma di Reddito Attivo di Inserimento per i disoccupati con esigenze economiche particolari e difficoltà a trovare lavoro

Le donne **vittime di tratta di esseri umani e sfruttamento sessuale** potranno beneficiare del Reddito Minimo Vitale (Ingreso Mínimo Vital), che mira a prevenire il rischio di povertà e di esclusione sociale delle persone che vivono sole o integrate in un nucleo di convivenza e che non dispongono di risorse economiche di base per coprire i loro bisogni fondamentali, se soddisfano le condizioni richieste, anche se:

- o Non verrà richiesto loro il requisito anagrafico (in generale, il RMV è riservato a persone di almeno 23 anni); sarà sufficiente essere maggiorenni.
- o Non sono obbligate a essere unite in matrimonio o in unione civile.
- o Non sarà necessario che facciano parte di un'altra unità di convivenza.
- o Non verrà richiesto loro il periodo di un anno di residenza legale ed effettiva in Spagna, in modo continuo e ininterrotto, immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui possano dimostrare la situazione di violenza sessuale tramite uno dei mezzi stabiliti dall'articolo 37 della Legge Organica 10/2022, del 6 settembre, sulla garanzia globale della libertà sessuale.

1.11.5. Accesso prioritario agli alloggi protetti e alle residenze pubbliche per gli anziani

Articolo 42 della Legge organica 10/2022 del 6 settembre sulla garanzia globale della libertà sessuale

Regio Decreto 42/2022, del 18 gennaio, che regola il Sussidio per l'affitto ai giovani e il Piano statale per l'accesso all'alloggio 2022-2025

Regio Decreto 1369/2006, del 24 novembre, che regola il programma di Reddito Attivo di Inserimento per i disoccupati con esigenze economiche particolari e difficoltà a trovare lavoro

L'articolo 42 della Legge Organica 10/2022, del 6 settembre, sulla garanzia globale della libertà sessuale, prevede che la Pubblica Amministrazione promuova l'accesso prioritario delle vittime di violenza sessuale agli alloggi pubblici e ai programmi di assistenza abitativa.

In questo senso, le vittime di violenza sessuale costituiscono un gruppo che ha diritto a una protezione preferenziale nell'accesso all'alloggio e sono incluse nei seguenti programmi del [Piano statale per gli alloggi \(BOE\)](#):

- **Programma di assistenza alle vittime di violenza di genere, alle persone sfrattate dalla loro residenza abituale, alle persone senzatetto e ad altre persone particolarmente vulnerabili.**
 - Questo programma include tra i beneficiari le vittime di violenza di genere, le vittime di tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale e le vittime di violenza sessuale.
 - Non possono beneficiarne le persone che hanno un'abitazione in proprietà o in regime di usufrutto, occupabile dopo aver certificato il loro status di vittima di violenza di genere, di vittima di tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale o vittima di violenza sessuale.
 - Potranno beneficiarne le Pubbliche Amministrazioni, le società commerciali in cui le varie PA hanno una quota di maggioranza, enti di pubblica utilità, gli enti di pubblica utilità, le aziende pubbliche e gli enti benefici, di economia collaborativa o simili, sempre senza scopo di lucro, il cui scopo sia fornire una soluzione abitativa alle vittime di violenza di genere, alle vittime di tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale o alle vittime di violenza sessuale.
- **Programma per l'affitto di alloggi di proprietà della SAREB e degli enti pubblici come alloggi sociali.** Gli alloggi messi a disposizione dalla SAREB o dall'ente pubblico in questione devono essere destinati in via prioritaria per fornire soluzioni abitative alle vittime di violenza di genere, alle vittime di tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale e alle vittime di violenza sessuale.

1.12. Diritto al risarcimento

Articoli 52, 53, 54, 55, 56 e 57 della Legge Organica 10/2022 del 6 settembre 2022, sulla garanzia globale della libertà sessuale

Le vittime di violenza sessuale hanno **diritto a un risarcimento**. Questo diritto comprende un risarcimento economico per i danni materiali e morali, le misure necessarie per il loro pieno recupero fisico, psicologico e sociale, nonché le azioni di risarcimento simbolico e garanzie di non ripetizione.

Per quanto riguarda il **risarcimento economico dei danni** materiali e morali per le vittime di violenza sessuale, in conformità alle leggi penali sulla responsabilità civile.

- Perdita di opportunità, comprese le opportunità di istruzione, occupazione e prestazioni sociali
- Danni alla proprietà e perdita di reddito, compreso il mancato profitto

- o Danni sociali, intesi come danni al progetto di vita
- o Trattamenti terapeutici, sociali e di salute sessuale e riproduttiva

Il risarcimento sarà a carico della persona o delle persone **responsabili** a livello civile o penale, in conformità alla normativa vigente.

In caso di decesso della vittima di una delle condotte previste come [violenza sessuale](#), i suoi figli e le sue figlie, a prescindere dalla natura della filiazione, per natura o per adozione, possono percepire una **pensione** o, se del caso, una **prestazione previdenziale per gli orfani**, ai sensi delle disposizioni del testo unico della Legge Generale sulla Previdenza Sociale, approvato dal Regio Decreto Legislativo 8/2015, del 30 ottobre.

1.13. Borse di studio e assegni di studio

Regio Decreto 201/2024, del 27 febbraio, che stabilisce le soglie di reddito e di ricchezza familiare e gli importi delle borse e dei sostegni allo studio per l'anno accademico 2024-2025, e che modifica parzialmente il Regio Decreto 1721/2007, del 21 dicembre, che stabilisce il sistema delle borse di studio e dei sostegni allo studio personalizzati

È riconosciuto un trattamento specifico ai richiedenti di borse di studio che accreditano il loro status di vittime di violenza sessuale, a partire dal 30 giugno 2023 fino al 30 giugno 2025, ai loro figli e figlie di età inferiore ai venticinque anni e ai minori sotto la loro tutela o custodia che richiedono le suddette borse e i suddetti sostegni allo studio, purché soddisfino tutte le altre condizioni previste dalla normativa vigente. Le borse di studio e i sostegni applicabili sono: borse di studio di base, o la borsa di immatricolazione a seconda dei casi; l'importo fisso legato al reddito; l'importo fisso legato alla residenza e l'importo variabile risultante dall'applicazione della formula. Non si applicheranno a loro i requisiti stabiliti in relazione al carico didattico superato nell'anno accademico 2023-2024; né il limite del numero di anni come beneficiario o beneficiaria di borse di studio; né il requisito di superare una determinata percentuale di crediti, materie, moduli o il loro equivalente in ore nell'anno accademico 2024-2025 per il quale sono stati beneficiari della borsa di studio.

Le borse di studio derivanti dalla condizione delle vittime di violenza sessuale sono compatibili con i sostegni economici per le vittime di violenza sessuale regolati dal Regio Decreto 664/2024.

2. Diritti delle vittime straniere di violenza sessuale

2.1. Protezione delle vittime straniere di violenza sessuale in situazione di irregolarità

Articolo 31 bis della Legge Organica 4/2000 dell'11 gennaio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna e sulla loro integrazione sociale

Articoli 3.1 e 36 della Legge Organica 10/2022 del 6 settembre sulla garanzia globale della libertà sessuale

La legge Organica 10/2022, del 6 settembre, sulla garanzia globale della libertà sessuale si applica alle donne, alle bambine e ai bambini vittime di [violenza sessuale](#) in Spagna, indipendentemente dalla loro nazionalità e situazione amministrativa. Al

contempo, si stabilisce che le vittime di violenza sessuale che si trovano in una situazione amministrativa di irregolarità godranno dei diritti riconosciuti dalla Legge Organica alle stesse condizioni delle altre vittime.

Di conseguenza:

- o Se al momento della denuncia di una situazione di violenza sessuale viene rivelata la situazione di irregolarità della donna straniera:
 - **Non verrà avviata la procedura di sanzione amministrativa** per soggiorno illegale sul territorio spagnolo.
 - **Sarà sospesa la procedura di sanzione amministrativa** che sarebbe stata avviata per aver commesso tale infrazione in precedenza della denuncia o, se del caso, l'esecuzione degli ordini di espulsione o di rimpatrio eventualmente emessi.
- o Una volta concluso il procedimento penale:
 - **Con una sentenza di condanna** o con una risoluzione giudiziaria da cui si evinca che la donna è stata vittima di violenza sessuale, compresa l'archiviazione del caso per irreperibilità dell'imputato o il non luogo a procedere provvisorio per espulsione della persona denunciata, alla donna straniera sarà concesso **sarà concesso il permesso di soggiorno e di lavoro temporaneo per circostanze eccezionali** e, se del caso, i permessi richiesti a favore dei figli minori o disabili e oggettivamente non in grado di provvedere alle proprie necessità.
 - Con una sentenza non di condanna o con una risoluzione da cui non si possa evincere la situazione di violenza sessuale, alla donna straniera sarà negato il permesso di soggiorno e di lavoro temporaneo per circostanze eccezionali e, se del caso, anche i permessi richiesti a favore dei figli minori o disabili e oggettivamente non in grado di provvedere alle proprie necessità. Inoltre, il permesso di soggiorno e di lavoro provvisorio concesso alla donna straniera e, se del caso, i permessi provvisori concessi ai suoi figli minorenni o disabili oggettivamente incapaci di provvedere ai propri bisogni, perderanno la loro efficacia. Verrà infine avviata o proseguita la procedura di sanzione amministrativa per soggiorno illegale sul territorio spagnolo.
 - Se la situazione di violenza sessuale non può essere dedotta dal procedimento penale concluso, verrà infine aperto o proseguito, nel caso in cui sia stato inizialmente sospeso, un fascicolo amministrativo sanzionatorio per soggiorno illegale in territorio spagnolo.

2.2. Diritto alla protezione internazionale

Legge 12/2009, del 30 ottobre 2009, che disciplina il diritto di asilo e la protezione sussidiaria

- **Il diritto di asilo.** Verrà riconosciuta la condizione di rifugiato a qualsiasi donna, bambina, bambino e adolescente che, per il fondato timore di essere perseguitata per **motivi** di etnia, religione, nazionalità, opinioni politiche, appartenenza a un determinato gruppo sociale, **di genere**, orientamento sessuale o identità sessuale, si trova fuori dal Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese; nonché a

qualsiasi donna, bambina, bambino o adolescente apolide che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui aveva precedentemente la residenza abituale, per gli stessi motivi non può o, a causa di tale timore, non vuole farvi ritorno.

In questo senso, la persecuzione basata sul genere può includere diverse forme di violenza contro le donne, come la mutilazione genitale femminile, il matrimonio forzato, la violenza sessuale o la tratta di donne e bambine a scopo di sfruttamento sessuale, a condizione che, in ogni caso, siano soddisfatti gli altri requisiti per il riconoscimento del diritto di asilo.

- Affinché il diritto di asilo sia riconosciuto, è necessario che il fondato timore delle donne, delle bambine, dei bambini e dei/delle adolescenti di subire persecuzioni deve basarsi su atti di persecuzione gravi che assumano la forma di violenza fisica o psicologica, compresi gli atti di violenza sessuale.
- Per valutare i motivi di persecuzione, dovranno essere valutate le circostanze prevalenti nel Paese d'origine in relazione alla situazione del particolare gruppo sociale.
- **La protezione sussidiaria.** La protezione sussidiaria è concessa a donne, bambine, bambini o adolescenti che, senza avere i requisiti necessari per il diritto all'asilo, corrono un rischio reale di subire un danno grave in caso di ritorno nel loro Paese d'origine, o nel Paese in cui erano precedentemente residenti nel caso degli apolidi. Il danno grave che dà luogo alla protezione sussidiaria consiste in uno dei seguenti elementi:
 - Pena di morte
 - Tortura o trattamenti disumani o degradanti
 - Gravi minacce alla vita o all'integrità dei civili in situazioni di conflitto

3. Diritti dei cittadini spagnoli e delle cittadine spagnole vittime di violenza sessuale fuori dal territorio nazionale

I cittadini spagnoli e le cittadine spagnole vittime di violenza sessuale che vivono all'estero spesso si trovano in una situazione di particolare vulnerabilità a causa delle barriere linguistiche e culturali, della mancanza di sostegni o della scarsa conoscenza delle risorse disponibili nel Paese. Per questo motivo, la legge prevede che le Ambasciate e gli Uffici Consolari della Spagna all'estero, nell'ambito dei loro doveri generali di protezione dei cittadini spagnoli e delle cittadine spagnole all'estero, assistano le vittime di violenza sessuale, fornendo loro orientamento e sostegno in via prioritaria nell'ambito delle loro capacità.

Il Protocollo firmato l'8 ottobre 2015 dagli allora Ministeri degli Affari Esteri, dell'Unione Europea e della Cooperazione, del Lavoro, delle Migrazioni e della Previdenza Sociale, e della Presidenza, dei Rapporti con il Parlamento e della Parità, che ha lo scopo di stabilire un quadro comune di collaborazione per lo svolgimento delle funzioni in questa materia, protegge anche le vittime di violenza sessuale, per prevenire e affrontare le situazioni di violenza sessuale fornendo informazioni sulle risorse disponibili nel Paese di residenza e facilitando la protezione e il rimpatrio delle vittime e, se del caso, dei loro figli e delle loro figlie a seconda della situazione, nell'ambito del quadro normativo vigente.

Le Ambasciate e i Consolati di Spagna e i Dipartimenti del Lavoro, dell'Immigrazione e della Previdenza Sociale forniranno alle vittime spagnole tutte le informazioni su come contattare le risorse specializzate per le vittime di violenza sessuale

disponibili nel Paese in cui risiedono, nonché indicazioni sulle risorse mediche, educative e legali che le autorità locali mettono a loro disposizione in situazioni di violenza sessuale. Allo stesso modo, le Ambasciate e gli Uffici Consolari, in coordinamento con la Delegazione del Governo contro la violenza di genere, faciliteranno, ove opportuno, il rimpatrio delle vittime in Spagna.

Da parte sua, la Delegazione del Governo contro la violenza di genere, in caso di rimpatrio di una vittima, si coordinerà con le Comunità Autonome al fine di garantire alle vittime i diritti loro riconosciuti dalla legge spagnola e per facilitare la loro integrazione sociale.

BLOCCO 3

Diritti delle vittime di reato che si applicano anche alle vittime di violenza di genere e alle vittime di violenza sessuale

Oltre ai diritti specifici riconosciuti dalla Legge Organica 1/2004 alle donne che subiscono o hanno subito violenza di genere e ai diritti riconosciuti dalla Legge Organica 10/2022 alle vittime di violenza sessuale, esse sono beneficiarie dei diritti che le leggi riconoscono alle vittime di reato, tra cui vanno evidenziati i seguenti:

1. Diritti dello Statuto delle vittime di reato

Legge 4/2015, del 27 aprile, sullo Statuto delle vittime di reato

Le vittime di violenza di genere e le vittime di violenza sessuale possono accedere al catalogo generale dei diritti, procedurali ed extraprocessuali, contenuti nello **Statuto delle vittime di reato**. In caso di morte o scomparsa della vittima diretta di violenza sessuale o di genere, sono considerate vittime indirette i figli e le figlie della vittima, il coniuge non separato legalmente o di fatto, la persona unita alla vittima da un rapporto affettivo analogo e i figli e le figlie di questi ultimi che convivevano con la vittima. La persona responsabile dell'azione delittuosa non sarà considerata vittima.

Alcuni di questi diritti sono:

- **Il diritto all'informazione** fin dal primo contatto con le autorità competenti, anche prima della presentazione della denuncia.
- **Il diritto**, al momento della presentazione della denuncia, **di ottenere una copia della stessa**, debitamente certificata e, se del caso, una traduzione scritta della copia della denuncia.
- La **notifica di determinate risoluzioni giudiziarie** senza che le persone interessate ne facciano richiesta, in modo da essere informate sulla situazione penitenziaria dell'indagato, dell'imputato o del condannato: le risoluzioni con cui si concorda il non luogo a procedere penalmente; quelle che concordano la detenzione o la successiva liberazione dell'autore del reato, nonché l'eventuale evasione dello stesso; le risoluzioni che concordano l'adozione di misure cautelari personali o che modificano quelle già concordate, qualora fossero state finalizzate a garantire la sicurezza della vittima.
- **Il diritto di accedere, gratuitamente e in modo riservato, ai servizi di assistenza e supporto** forniti dalle Pubbliche Amministrazioni, nonché a quelli forniti dagli Uffici di Assistenza alle Vittime. Tali Uffici svolgeranno, tra l'altro, le seguenti funzioni:
 - **Supporto emotivo** per le vittime e assistenza terapeutica per le vittime che ne hanno bisogno, garantendo un'adeguata assistenza psicologica per il superamento delle conseguenze traumatiche del reato.
 - **Valutazione e consulenza sulle necessità della vittima** e su come prevenire ed evitare le conseguenze della vittimizzazione primaria, ripetuta e secondaria, delle intimidazioni e delle ritorsioni.
 - Lo sviluppo di un **piano di sostegno psicologico** per le vittime vulnerabili e nei casi in cui viene applicato un ordine di protezione.
 - **Informazioni sui servizi specializzati disponibili** che possono fornire assistenza alla vittima, in considerazione della sua situazione personale e della natura del reato di cui può essere stata vittima.
 - **Assistenza** alla vittima durante tutto il procedimento.
- Ricevere la **notifica delle risoluzioni** di cui all'articolo 7.1 dello Statuto delle vittime di reato (la sentenza o le risoluzioni di adozione di misure cautelari, tra le altre) e svolgere le azioni di informazione e assistenza che si rendano necessarie di volta in volta.

- **Il diritto all'esercizio di un'azione penale o civile** in conformità a quanto previsto nel Codice di Procedura Penale. Possono partecipare all'esecuzione, presentando un ricorso contro determinate risoluzioni giudiziarie, anche se non erano parte in causa:
 - L'ordinanza con cui il Giudice di Sorveglianza **autorizza l'eventuale classificazione del detenuto in terzo grado** prima che sia trascorsa la metà della pena.
 - L'ordinanza con cui il Giudice di Sorveglianza concorda che i benefici penitenziari, i **permessi, la classificazione in terzo grado** e il calcolo del tempo per la liberazione condizionale si riferiscono al limite di espiazione della condanna e non alla somma delle pene inflitte.
 - L'ordinanza che concede la **liberazione condizionale** alla persona condannata.

2. Diritto di presentare una denuncia

Legge 4/2015, del 27 aprile, sullo Statuto delle vittime di reato

Le vittime hanno il diritto di denunciare le situazioni di violenza di genere e di violenza sessuale subite.

Tramite la denuncia si porta all'attenzione delle autorità competenti la commissione di un atto che può costituire reato.

Dopo che la denuncia è stata presentata e trasmessa all'autorità giudiziaria, se quest'ultima ritiene che vi siano indizi di reato, verrà avviato il relativo procedimento penale.

3. Diritto delle vittime alla protezione durante il procedimento giudiziario

3.1. Nell'ambito della violenza di genere

L'ordine di protezione è una risoluzione giudiziaria emessa dall'organo giudiziario competente nei casi in cui, data l'esistenza di fondati indizi della commissione di un reato di **violenza di genere**, valuta l'esistenza di una situazione oggettiva di rischio per la vittima che richiede l'adozione di misure di protezione durante il procedimento penale.

L'ordine di protezione contempla in un'unica risoluzione delle misure cautelari di natura penale e civile a favore della donna vittima di violenza di genere e, se del caso, dei suoi figli e delle sue figlie; e allo stesso tempo attiva i meccanismi di protezione sociale messi a disposizione per la vittima dalle diverse Pubbliche Amministrazioni. L'ordine di protezione certifica la situazione di violenza di genere che dà luogo al riconoscimento dei diritti stabiliti nella Legge Organica 1/2004.

Le **misure cautelari di natura penale** che possono essere adottate dall'autorità giudiziaria possono essere una o alcune delle seguenti:

- **Sfratto dell'aggressore dal domicilio familiare.**

- o **Divieto di risiedere in un determinato comune.**
- o **Divieto** per l'aggressore di avvicinarsi alla vittima a una distanza da stabilire.
- o Divieto per l'aggressore di comunicare con la vittima e/o i suoi parenti o altre persone con qualsiasi mezzo: cartaceo, telefonico, ecc.
- o Divieto per l'aggressore di avvicinarsi a determinati luoghi: la sede di lavoro della vittima, i centri scolastici dei figli, ecc.
- o Omissione dei dati relativi al domicilio della vittima.
- o Protezione giudiziaria delle vittime negli uffici giudiziari.
- o Sequestro di armi e divieto di detenzione.

Le **misure di natura civile** possono essere le seguenti:

- o Assegnazione dell'uso e del godimento dell'abitazione familiare.
- o Determinazione delle modalità di affidamento dei figli minori.
- o Determinazione delle modalità di visita, comunicazione e permanenza con i bambini.
- o Determinazione di un assegno di mantenimento.
- o Qualsiasi altra misura necessaria per allontanare i minori da un pericolo o per evitare che subiscano danni.

La domanda può essere presentata dalla vittima stessa, dai suoi parenti prossimi, dal suo avvocato o dal PM (Fiscal). Fermo restando l'obbligo di denuncia, i servizi sociali che vengono a conoscenza della situazione, sono tenuti a comunicarla all'organo giudiziario o al Pubblico Ministero (Fiscal) affinché possa essere avviata o istruita la procedura per l'adozione dell'ordine di protezione. In caso di coinvolgimento di minori, il giudice dovrà in ogni caso pronunciarsi, anche d'ufficio, sulla pertinenza dell'adozione delle misure civili.

È consigliabile richiedere un ordine di protezione contestualmente alla presentazione della denuncia, sebbene possa essere richiesto anche in un momento successivo.

Quando non viene presentata alcuna denuncia, la richiesta di ordine di protezione verrà considerata come tale, riguardo i fatti e le situazioni di violenza descritti nella richiesta.

Il Tribunale è tenuto a emettere l'ordine di protezione in un termine massimo di 72 ore dalla sua presentazione, previa comparizione della vittima e dell'aggressore. La legge stabilisce che questa udienza debba tenersi separatamente, evitando così il confronto tra i due.

L'articolo 544 bis del Codice di Procedura Penale stabilisce che, in caso di accordo su una qualsiasi delle misure di protezione delle vittime previste da questo precetto, può essere concordato con una decisione motivata l'uso di dispositivi telematici per controllarne il rispetto.

3.2. Nell'ambito della violenza sessuale

Nell'ambito di un procedimento penale avviato per la commissione di uno dei reati contro la libertà sessuale previsti dal Codice Penale, l'organo giudiziario potrà adottare una delle misure cautelari di natura penale previste dal codice di procedura penale, come la custodia cautelare o il divieto di avvicinamento e/o comunicazione con la vittima, al fine di garantire sia lo sviluppo del procedimento penale sia l'efficacia della sentenza che viene infine emessa.

Inoltre, qualora l'organo giudiziario lo decida, potranno essere adottate misure cautelari, che dovranno essere richieste dalla vittima o dal suo rappresentante legale, oppure dal PM (Fiscal) in presenza di figli minori o persone con capacità giudizialmente modificata, determinandone il regime di conformità e, se del caso, le misure complementari ad esse necessarie, a condizione che non siano state precedentemente concordate da un tribunale civile, e fatte salve le misure previste dall'articolo 158 del Codice Civile.

L'articolo 544 bis del Codice di Procedura Penale stabilisce che, in caso di indagini su uno dei reati di cui all'articolo 3 della Legge Organica sulla garanzia globale della libertà sessuale², qualora venga accordata una qualsiasi delle misure di protezione delle vittime previste da questo precetto, può essere concordato con una decisione motivata l'uso di dispositivi telematici per controllarne il rispetto.

4. Diritto di richiedere un ordine di protezione europeo

Legge 23/2014 del 20 novembre, sul reciproco riconoscimento delle decisioni penali nell'Unione Europea

La vittima di violenza di genere o di violenza sessuale che intende trasferirsi in un altro Stato membro dell'Unione Europea per risiedervi o soggiornarvi, e che è beneficiaria di una misura di protezione adottata, come misura cautelare o come pena interdittiva, in un ordine di protezione, in un'ordinanza di misure cautelari o in una sentenza, può chiedere l'adozione dell'ordine di protezione europeo dinanzi all'organo giudiziario competente.

L'ordine di protezione europeo emesso dall'organo giudiziario è documentato in un certificato, che viene trasmesso all'autorità competente dell'altro Stato membro per l'esecuzione.

5. Diritto alla partecipazione al procedimento penale: l'offerta di azioni

Articoli 109 e successivi del Codice di procedura penale

² L'articolo 3 della Legge Organica 10/2022 del 6 settembre sulla garanzia globale della libertà sessuale, prevede: *"In ogni caso, sono considerati violenza sessuale i reati previsti dal Titolo VIII del Libro II della Legge Organica 10/1995, del 23 novembre, sul Codice Penale, le mutilazioni genitali femminili, il matrimonio forzato, le molestie con connotazione sessuale e la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale. Particolare attenzione sarà rivolta alle violenze sessuali commesse nell'ambito digitale, compresa la diffusione di atti di violenza sessuale, la pornografia non consensuale e la pedopornografia in ogni caso, e l'estorsione sessuale attraverso mezzi tecnologici"*.

Nell'atto in cui il giudice riceve la dichiarazione della vittima, il Cancelliere dell'Amministrazione di Giustizia istruisce la vittima sul diritto di comparire come parte nel procedimento e di rinunciare o meno alla restituzione della cosa, al risarcimento e all'indennizzo del danno causato dall'atto punibile.

L'esercizio di questo diritto, che comporta **l'intervento attivo della vittima di violenza di genere o di violenza sessuale nel procedimento giudiziario avviato in seguito alla sua denuncia e l'esercizio dell'azione penale** e, se del caso, dell'azione civile, si realizza attraverso la costituzione della vittima nel procedimento penale come parte civile. A tal fine, la vittima deve nominare un avvocato per difendere i propri interessi e un legale che la rappresenti.

Inoltre, le vittime che non rinunciano al proprio diritto possono intentare un procedimento penale in qualsiasi momento prima della qualificazione del reato.

La nomina di un avvocato e di un legale può avvenire a libera scelta della vittima o tramite l'ufficio del difensore d'ufficio. In questo senso, la legge contempla **il diritto delle vittime di violenza di genere e di violenza sessuale di essere beneficiarie del gratuito patrocinio nei procedimenti derivanti dalla violenza**, fatto salvo il loro diritto sulla base della loro situazione socio-economica attraverso il sistema generale.

La comparizione e il conseguente status di "parte civile" nel procedimento penale significa che la vittima, attraverso il suo avvocato, può proporre atti istruttori, intervenire negli stessi ed essere informata di tutte le risoluzioni che vengono emesse nel corso del procedimento, con la facoltà, se non è d'accordo, di presentare gli opportuni ricorsi.

Inoltre, in qualità di parte civile, la vittima può richiedere la condanna dell'aggressore e il risarcimento delle lesioni e dei danni subiti.

Indipendentemente dal fatto che la vittima si costituisca o meno come parte civile nel procedimento penale derivante dalla sua denuncia, il Pubblico Ministero (Fiscal) è responsabile della difesa degli interessi delle vittime e delle parti lese nel procedimento penale. Se è convinto che sia stato commesso un reato, deve presentare l'accusa contro la persona che ritiene responsabile. Se non raggiunge tale convinzione, non formulerà l'accusa oppure potrà chiedere l'archiviazione del procedimento, ad esempio, se ritiene che non vi siano prove sufficienti dei fatti.

6. Diritto alla restituzione della cosa, al risarcimento e all'indennizzo dei danni causati

Articoli 100 e successivi del Codice di procedura penale

La commissione di un reato comporta l'obbligo di risarcire il danno causato. Questa responsabilità civile comprende la restituzione della cosa, al risarcimento e all'indennizzo dei danni materiali e morali.

Nel caso in cui la vittima si sia costituita parte civile (per far valere la responsabilità civile) nel procedimento penale, nella sentenza che viene emessa, purché si tratti di una condanna, oltre alla pena che può essere inflitta al colpevole, verrà stabilita la responsabilità civile per i danni fisici, psicologici o morali causati alla vittima dal reato.

Tuttavia, la vittima può riservarsi il diritto di intentare un'azione civile in un procedimento separato davanti al tribunale civile, in modo che l'azione civile non venga intentata nel procedimento penale. La vittima può inoltre rinunciare a qualsiasi denuncia in merito.

7. Diritto a ricevere informazioni sui procedimenti giudiziari

La vittima, anche se non esercita il suo diritto di intervenire nel procedimento penale, deve essere informata del suo ruolo nello stesso e della portata, dello sviluppo e dell'andamento del procedimento. Informare le vittime dei loro diritti è responsabilità delle forze dell'ordine, del tribunale e degli Uffici di assistenza alle vittime.

Il contenuto di tali informazioni deve comprendere:

- o Il loro diritto a costituirsi parte civile nel procedimento penale e di rinunciare o meno al diritto alla restituzione dell'oggetto, al risarcimento e all'indennizzo del danno causato dall'azione delittuosa.
- o La possibilità e la procedura per richiedere i sostegni a loro corrispondenti, in base alla legislazione vigente. Informazioni sullo stato dei procedimenti giudiziari, per esaminarli, nonché per il rilascio di copie e testimonianze (articolo 234 della Legge Organica sulla Magistratura).
- o Devono essere informati di qualsiasi risoluzione che possa influire sulla loro sicurezza, dell'adozione o della modifica di altre misure cautelari, delle ordinanze che determinano la detenzione o la libertà provvisoria dell'imputato e della situazione carceraria dell'aggressore (articoli 109, 506.3, 544 bis e ter del Codice di Procedura Penale).
- o La vittima deve essere informata del luogo e della data del processo (articoli 785.3, 962 e 966 del Codice di Procedura Penale).
- o La sentenza deve esserle notificata, sia quella del tribunale di primo grado sia, se del caso, quella d'appello. (Articoli 270 della Legge Organica sulla magistratura; articoli 789.4, 973.2 e 976.3 del Codice di Procedura Penale). Deve inoltre essere informata dell'archiviazione del procedimento (articolo 636 del Codice di Procedura Penale).

8. Diritto alla tutela della dignità e della privacy della vittima nell'ambito dei procedimenti relativi alla violenza di genere e alla violenza sessuale

Articolo 63 della Legge organica 1/2004, del 28 dicembre, sulle misure di protezione globale contro la violenza di genere

Articolo 50 della Legge organica 10/2022 del 6 settembre sulla garanzia globale della libertà sessuale

Articolo 232.2 della Legge Organica della Magistratura

Articoli 19 e successivi della Legge 4/2015, del 27 aprile, sullo Statuto delle vittime di reato; articolo 15.5 della Legge 35/1995, sul sostegno e l'assistenza alle vittime di reati violenti e di reati contro la libertà sessuale

Articoli 2.a) e 3.1 della Legge Organica 19/1994 sulla protezione dei testimoni e dei periti nei processi penali

Per quanto riguarda le **vittime di violenza di genere**, la Legge Organica 1/2004 prevede misure specifiche per proteggere la dignità e la privacy della vittima. Da un lato, si stabilisce che i dati personali della vittima, dei suoi discendenti e delle persone sotto la sua tutela o custodia, sono di natura riservata. La riservatezza del nuovo domicilio della vittima, del suo luogo di lavoro o della scuola dei figli non solo preserva la privacy della vittima, ma è anche uno strumento importante per la sua sicurezza, poiché impedisce che l'imputato possa venire a conoscenza di queste informazioni. Allo stesso scopo, il modulo di richiesta dell'ordine di protezione prevede che la vittima possa indicare un indirizzo o un numero di telefono di una terza persona a cui le Forze dell'Ordine o gli organi giudiziari possono inviare comunicazioni o notifiche.

In relazione alle **vittime di violenza sessuale**, la Legge Organica 10/2022, del 6 settembre, sulla garanzia globale della libertà sessuale, include una serie di misure specifiche per proteggere la dignità e la privacy delle vittime. Stabilisce quindi che, nelle azioni e nei procedimenti relativi alla violenza sessuale, la privacy delle vittime deve essere protetta, in particolare i loro dati personali.

L'Agenzia Spagnola per la Protezione dei Dati, nell'ambito delle sue competenze, garantirà una protezione specifica dei dati personali delle vittime nei casi di violenza sessuale, soprattutto quando questa è perpetuata attraverso le tecnologie informatiche e di comunicazione. A tal fine, l'Agenzia garantirà la disponibilità di un canale accessibile e sicuro per la segnalazione di contenuti illegali su Internet che compromettono gravemente il diritto alla protezione dei dati personali ([link al canale di segnalazione](#)).

Inoltre, sia nell'ambito della violenza di genere che in quello della violenza sessuale, la Legge sullo **Statuto delle Vittime di Reato** riconosce il diritto delle vittime alla protezione della loro privacy nell'**ambito del procedimento penale** e, in questo senso, obbliga i giudici, i pubblici ministeri (fiscals), i funzionari incaricati delle indagini e chiunque intervenga o partecipi in qualsiasi modo al processo ad adottare le misure necessarie per proteggere la privacy delle vittime e dei loro familiari, in conformità con le disposizioni della Legge. In particolare, per quanto riguarda le vittime minorenni o le vittime con disabilità che necessitano di una protezione speciale, dovranno essere adottate delle misure per impedire la diffusione di qualsiasi informazione che possa facilitare la loro identificazione.

A questo proposito, secondo il Codice di Procedura Penale, il giudice può ordinare, d'ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero (Fiscal) o della stessa vittima, l'adozione di una delle seguenti misure, in caso di necessità, per proteggere la privacy della vittima o il rispetto dovuto alla vittima o alla sua famiglia:

- **Vietare la divulgazione o la pubblicazione di informazioni relative all'identità della vittima**, di dati che possano direttamente o indirettamente facilitarne l'identificazione, o delle circostanze personali che sono state valutate per decidere sulle sue esigenze di protezione.
- **Vietare la raccolta, la divulgazione o la pubblicazione di immagini** della vittima o dei suoi familiari.

Inoltre, il tribunale può decidere, d'ufficio o su richiesta della vittima o del Pubblico Ministero (Fiscal), che il procedimento giudiziario non sia pubblico e che le udienze si svolgano a porte chiuse.

9. Sostegno alle vittime di reati considerati violenza di genere e violenza sessuale

Legge 35/1995, dell'11 dicembre, sul sostegno e l'assistenza alle vittime di reati violenti e di reati contro la libertà sessuale

Regolamento sul sostegno e l'assistenza alle vittime di reati violenti e di reati contro la libertà sessuale, approvato dal Regio Decreto 738/1997, del 23 maggio

Si tratta di un **sostegno pubblico a favore delle vittime dirette e indirette** di reati intenzionali e violenti commessi in Spagna che abbiano provocato la morte, gravi lesioni fisiche, o gravi danni alla salute fisica o mentale; nonché a favore delle vittime di violenza sessuale ai sensi della Legge Organica sulla garanzia globale della libertà sessuale, comprese le vittime di omicidio a seguito di un reato contro la libertà sessuale.

Per quanto riguarda i/le **beneficiari/e** previsti/e dalla legge per questi sostegni, possono accedervi le donne cittadine di qualsiasi altro Stato che si trovano in Spagna, indipendentemente dalla loro situazione amministrativa, se sono vittime di violenza sessuale ai sensi della Legge Organica sulla garanzia globale della libertà sessuale, comprese le vittime di omicidio a seguito di un reato contro la libertà sessuale, o le vittime di violenza di genere nei termini stabiliti dalla Legge Organica 1/2004, del 28 dicembre, sulle misure di protezione globale contro la violenza di genere.

Lo **status di vittima** di violenza di genere o di violenza sessuale **deve essere certificato** con uno dei seguenti mezzi di prova:

- Tramite una sentenza di condanna.
- Tramite una risoluzione giudiziaria che ha stabilito come misura cautelare per la protezione della vittima il divieto di avvicinamento o la custodia cautelare dell'imputato.
- Secondo le modalità stabilite dall'articolo 23 della Legge Organica 1/2004, del 28 dicembre, o dall'articolo 36 della Legge Organica sulla garanzia globale della libertà sessuale.

In caso di **decesso** a seguito di violenza subita, i requisiti di certificazione si applicano ai beneficiari in quanto vittime indirette, indipendentemente dalla nazionalità o dalla residenza abituale della vittima deceduta.

Saranno considerate come **vittime dirette**, potendo pertanto accedere a questi sostegni, le persone che subiscono gravi lesioni fisiche o gravi danni alla salute fisica o mentale come conseguenza diretta del reato, comprese le vittime di violenza vicaria, come previsto dall'articolo 1.4 della Legge Organica 1/2004 del 28 dicembre, sulle misure di protezione globale contro la violenza di genere, in caso di morte del loro familiare o parente stretto minorenni in conseguenza del reato.

Saranno beneficiarie **a titolo di vittime indirette**, in caso di morte, e sempre con riferimento alla data del decesso, le persone che sono in possesso delle seguenti condizioni:

- Il coniuge della persona defunta, se non legalmente separato, o la persona che ha convissuto stabilmente con la persona deceduta con un rapporto affettivo analogo a quello di un coniuge, indipendentemente dal loro orientamento sessuale, per almeno due anni prima del momento del decesso, a meno che non abbiano avuto figli in comune, nel qual caso è sufficiente la semplice convivenza.
- I figli della persona defunta, economicamente a carico della stessa, indipendentemente dalla loro parentela o dalla condizione di postumi. Verranno ritenuti economicamente dipendenti dalla persona defunta i figli minorenni e i figli maggiorenni invalidi.

- I figli non della persona defunta, ma delle persone indicate al paragrafo a), a condizione che fossero economicamente dipendenti dalla persona defunta.
- In assenza delle persone di cui ai paragrafi a), b) e c), i beneficiari saranno i genitori della persona defunta, se erano economicamente dipendenti da essa.
- I genitori di un minore deceduto come conseguenza diretta del reato.

Il **termine** per richiedere questo sostegno è di cinque anni, a partire comunque dalla data di una sentenza definitiva o dal momento in cui viene certificato lo status di vittima.

L'**importo** del sostegno non può in alcun caso superare l'indennizzo stabilito nella sentenza e viene calcolato applicando criteri variabili a seconda del tipo di sostegno.

- Nel caso in cui la persona offesa sia **vittima di violenza sessuale o di violenza di genere**, l'importo del sostegno, calcolato in base ai criteri generali stabiliti dalla Legge 35/1995, dell'11 dicembre, sarà aumentato del venticinque per cento.
- In **caso di decesso dovuto a violenza sessuale o di genere**, l'importo del sostegno sarà aumentato del 25% per i beneficiari figli minorenni o maggiorenni per i quali sono state stabilite giudizialmente delle misure di sostegno.

Possono essere concessi dei **sostegni provvisori** prima della sentenza giudiziaria definitiva che conclude il procedimento penale, a condizione che sia dimostrata la precaria situazione economica della vittima o dei suoi beneficiari. Nei casi in cui la vittima del reato sia in possesso dello status di vittima di violenza sessuale o di violenza di genere, i sostegni provvisori potranno essere concessi indipendentemente dalla situazione finanziaria della vittima o dei beneficiari.

NUMERI DI TELEFONO INFORMATIVI

Livello statale	016 Persone con disabilità uditiva: 900 116 016
Andalusia	900 200 999
Aragona	900 504 405
Isole Canarie	112
Cantabria	942 214 141
Castiglia-La Mancia	900 100 114
Castiglia e León	012
Catalogna	900 900 120
Estremadura	
Galizia	900 400 273
Isole Baleari	971 178 989
La Rioja	900 711 010
Comunità di Madrid	012
Navarra	
Paesi Baschi	900 840 111
Principato delle Asturie	985 962 010
Regione di Murcia	112
Comunità Valenciana	900 580 888
Ceuta	900 700 099
Melilla	

Ulteriori informazioni: negli Organismi di Parità delle Comunità autonome, nei Centri antiviolenza per le donne regionali e locali, negli Uffici di assistenza alle vittime, nei Servizi di orientamento legale degli Ordini degli Avvocati e nelle diverse organizzazioni rivolte a donne e stranieri.

Sito web della Delegazione del Governo contro la violenza di genere:

<https://violenciagenero.igualdad.gob.es/instituciones/home.htm>

Questa guida ha una finalità meramente indicativa e non ha alcuna validità legale.

In nessun caso sostituisce un'assistenza legale specializzata.